

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in Scienze politiche, relazioni internazionali e
diritti umani



Le misure cautelari nel caso Ucraina c.
Russia

Relatore: Prof.ssa Alessandra Pietrobon

Laureando: Chiara Larcher

matricola N. 2001845

A.A. 2022/2023

INDICE

ABBREVIAZIONI	3
INTRODUZIONE	5
CAPITOLO I	7
L'ORDINANZA CAUTELARE NEL CASO UCRAINA C. RUSSIA	7
1.1 IL POTERE CAUTELARE DELLA CORTE E I PRESUPPOSTI PER IL SUO ESERCIZIO	7
1.2 LA GIURISDIZIONE <i>PRIMA FACIE</i> DELLA CORTE	9
1.2.1 <i>L'accertamento della sussistenza della giurisdizione nella fase cautelare</i>	9
1.2.2 <i>Accertamento dell'esistenza di una controversia</i>	10
Verifica dell'opposizione delle pretese sostenute dalle parti.....	11
Conflitto tra due opposti interessi legali.....	12
Determinazione dell'esistenza di una controversia tra Ucraina e Russia..	13
1.2.3 <i>Determinazione dell'oggetto della controversia</i>	13
Esame delle dichiarazioni ufficiali scambiate tra le Parti	13
Decisione della Corte riguardo l'oggetto della controversia tra Ucraina e Russia	15
1.2.4 <i>Le opinioni dissidenti fra i giudici della Corte</i>	16
Il consenso come base per l'esercizio della giurisdizione della Corte	16
L'uso della forza e il richiamo al caso Legalità dell'Uso della Forza	17
L'opinione favorevole all'ordinanza dei giudici Robinson e Nolte	20
La mancata specificazione della Convenzione negli scambi tra le Parti ...	22
Il carattere politico della controversia e l'ammissibilità di un «non violation complaint»	23
1.3 IL FUMUS BONI IURIS E IL LEGAME CON LE MISURE PROVVISORIE RICHIESTE	24
1.3.1 Il <i>plausibility test</i> nella giurisprudenza della Corte	24
1.3.2 <i>L'interpretazione in buona fede della Convenzione sul genocidio e i diritti invocati dall'Ucraina</i>	26
1.3.3 <i>Plausibilità dei diritti invocati dall'Ucraina e nesso con le misure richieste</i>	27
1.3.4 <i>Dibattito intorno all'interpretazione in buona fede dell'obbligo di prevenire e punire il delitto di genocidio</i>	29
<i>La decisione riguardo la plausibilità del diritto invocato dall'Ucraina, come quella presa nell'ambito della giurisdizione prima facie, non è stata accolta da tutti i giudici, in particolare dagli stessi che hanno votato in senso</i>	

<i>contrario all'adozione delle misure e che contestano la giurisdizione della Corte.</i>	29
1.4 IL PERICULUM IN MORA.....	31
1.4.1 <i>Il rischio di pregiudizio irreparabile</i>	31
1.4.2 <i>L'urgenza della situazione</i>	32
1.5 LE CONSIDERAZIONI DELLA CORTE SULLA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE IN UCRAINA E I DUBBI SULLA SUA DECISIONE	34
1.6 LE MISURE PROVVISORIE ADOTTATE.....	36
1.6.1 <i>Le modifiche apportate alle misure provvisorie richieste dall'Ucraina.</i>	36
1.6.2 <i>La mancata menzione della Convenzione sul genocidio nel testo delle misure provvisorie</i>	37
1.6.3 <i>Divieto di estensione della controversia: imposto sia a Ucraina che Russia</i>	38
CAPITOLO II	41
L'EFFICACIA DELLE ORDINANZE CAUTELARI DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA	41
2.1 IL CARATTERE VINCOLANTE DELLE MISURE PROVVISORIE.....	41
2.1.1 <i>Prima del LaGrand Case</i>	41
2.1.2 <i>Il caso LaGrand e l'obbligatorietà delle misure cautelari</i>	43
2.2 INADEMPIMENTO ALLE ORDINANZE CAUTELARI	45
2.2.1 <i>Come la Corte internazionale di giustizia monitora l'esecuzione di misure provvisorie</i>	45
2.2.2 <i>Quali misure possono essere adottate in risposta al mancato rispetto di misure provvisorie?</i>	46
2.2.2 <i>L'inadempimento russo nel caso Ukraine v. Russian Federation</i>	50
CONCLUSIONI	53
INDICE DELLA GIURISPRUDENZA	57
(IN ORDINE CRONOLOGICO)	57
BIBLIOGRAFIA	59

Abbreviazioni

CIG	La Corte Internazionale di Giustizia
EJIL	European Journal of International Law
ICJ	International Court of Justice
ICJ Reports	International Court of Justice Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders
LJIL	Leiden Journal of International Law
MPEPIL	Max Planck Encyclopedia of Public International Law, WOLFRUM R. (ed.), Oxford University Press
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
PCIJ	Permanent Court of International Justice
PICJ <i>Series</i>	Publications of the Permanent Court of International Justice
RDI	Rivista di Diritto Internazionale
SIDIBlog	Il blog della Società italiana di Diritto internazionale e Diritto dell'Unione europea
UN	United Nations

INTRODUZIONE

Il 16 marzo 2022, la Corte Internazionale di Giustizia ha adottato con tredici voti a favore e due contrari un'ordinanza cautelare in risposta alla richiesta di misure provvisorie formulata dall'Ucraina il 25 febbraio dello stesso anno. In tale data, l'Ucraina ha fatto ricorso alla Corte, iniziando un procedimento contro la Federazione Russa riguardante l'interpretazione, applicazione ed esecuzione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948.¹

Nello specifico, l'Ucraina ha richiesto quattro misure provvisorie, chiedendo alla Corte di ordinare alla Russia di sospendere le operazioni militari avviate allo scopo di prevenire e punire un presunto genocidio commesso nelle regioni ucraine di Luhansk e Donetsk, e di impedire la continuazione delle ostilità da parte di soggetti, organizzazioni o unità armate che agiscano sotto la direzione, il controllo o l'influenza della Federazione russa. Oltre a ciò, il ricorrente ha sollecitato la Corte a adottare, nei confronti della Russia, una misura di non aggravamento della controversia, e, come quarta misura, di richiedere alla Federazione di redigere e indirizzare ai giudici delle relazioni sull'adempimento delle misure.²

È stata l'urgenza della situazione venutasi a creare dopo l'invasione dell'Ucraina da parte delle forze militari russe il 24 febbraio 2022 e la necessità di proteggere la vita e i diritti della popolazione locale, che hanno spinto il ricorrente a richiedere le misure provvisorie sopra menzionate. Nel fare ciò, l'Ucraina ha fatto ricorso all'art. 41 dello Statuto, che prevede il potere della Corte di adottare misure cautelari al fine di proteggere i diritti di entrambe le parti nel corso del procedimento. L'Ucraina ha inoltre chiesto al Presidente della Corte di invitare la Federazione Russa a interrompere le operazioni militari fino alle udienze, affinché la decisione della Corte riguardo

¹ Cfr. *Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Ukraine v. Russian Federation*, Request for the Indication of Provisional Measures of 27 February 2022, in ICJ Reports, 2022, parr. 1-4.

² Cfr. *ivi*, par. 20.

la richiesta di protezione cautelare potesse produrre i propri effetti (art. 74, par.3 del Regolamento interno della Corte).³

La richiesta dell'Ucraina motiva i requisiti necessari affinché la Corte possa esercitare il suo potere cautelare, tra cui la sussistenza *prima facie* della sua giurisdizione, la plausibilità dei diritti invocati e il loro legame con le misure provvisorie richieste, il *periculum in mora*. Tali requisiti secondo la Corte sono soddisfatti, permettendo così di adottare tre delle quattro misure provvisorie richieste dall'Ucraina, anche se con qualche modifica. Come accennato sopra, non tutti i giudici hanno votato a favore dell'ordinanza: infatti due di questi non hanno ritenuto compiuti i requisiti per l'esercizio del potere cautelare, e hanno espresso le rispettive osservazioni nelle loro dichiarazioni scritte.

La tesi punta ad analizzare le considerazioni della Corte nell'adottare l'ordinanza del 16 marzo, e come essa abbia determinato la sussistenza dei criteri sopra menzionati. Allo stesso tempo, risulta interessante capire quali sono state le opinioni contrarie all'ordinanza, le perplessità e i dubbi espressi riguardo la decisione della Corte.

Infine, si tratterà inoltre il tema del carattere vincolante delle misure provvisorie, nonché della competenza della Corte di monitorare la loro osservanza e quali possibili misure questa può adottare in seguito a una loro inadempienza.

³ Cfr. *ivi*, parr. 1-4.

CAPITOLO I

L'ORDINANZA CAUTELARE NEL CASO UCRAINA C. RUSSIA

1.1 IL POTERE CAUTELARE DELLA CORTE E I PRESUPPOSTI PER IL SUO ESERCIZIO

La Corte internazionale di giustizia ha il potere di adottare misure cautelari in virtù dell'art. 41, par. 1 del suo Statuto, il quale sancisce che «*La Corte è autorizzata ad indicare, ove reputi che le circostanze lo richiedano, quali misure provvisorie debbano essere prese a tutela dei diritti di entrambe le parti*».

La competenza delle Corte a indicare misure provvisorie è sottoposta alla sussistenza di alcuni requisiti fondamentali, che la Corte accerta di caso in caso.

Innanzitutto, per indicare le misure cautelari richieste, la Corte deve verificare che esista effettivamente una controversia tra le parti del procedimento e determinarne l'oggetto. Questo per il semplice motivo che la Corte ha competenza a trattare le controversie di natura giuridica che gli Stati, che ne hanno accettato la giurisdizione, vorranno sottoporle, in particolare tutte quelle riguardanti la Carta delle Nazioni Unite e altri trattati internazionali (art 36, par. 1 dello Statuto).

Il primo importante requisito è la sussistenza della giurisdizione *prima facie* della Corte, ovvero, almeno nella fase cautelare, la giurisdizione della Corte sul merito del caso non deve essere stabilita in maniera definitiva, ma almeno non potersi escludere. Infatti è sufficiente per la Corte determinare sommariamente se le disposizioni sulle quali lo Stato ricorrente ha fondato

il ricorso possano conferirle una base sulla quale essa possa esercitare la sua giurisdizione.⁴

Oltre alla giurisdizione, la Corte deve poter accertare il cosiddetto *fumus boni iuris*, ovvero essa deve constatare che i diritti invocati dal richiedente la protezione cautelare siano almeno plausibili, e quindi almeno esistenti ai sensi del diritto internazionale.⁵

Ulteriore presupposto necessario per l'adozione di misure provvisorie è il *periculum in mora*, in particolare il rischio che i diritti oggetto della controversia possano subire un pregiudizio irreparabile. Tale requisito è strettamente legato a quello dell'urgenza della situazione: infatti la Corte ordina misure cautelari nei casi di urgente necessità, in cui i diritti oggetto della controversia siano a costante rischio di subire danni irreparabili.⁶

I criteri sopra richiamati si sono affermati, nel corso del tempo, nella giurisprudenza della Corte e sono elementi che questa prende in considerazione nell'ambito dei procedimenti cautelari che vengono instaurati dinanzi ad essa, come anche nel caso dell'ordinanza del 16 marzo 2022.

⁴ Cfr. R. WOLFRUM, *Interim (Provisional) Measures of Protection*, in *Oxford Public International Law*, 2006, par. 20.

Articolo disponibile su:

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e32?rskey=LusijU&result=1&prd=OPIL>

⁵ Cfr. LANDO, M., *Plausibility in the Provisional Measures Jurisprudence of the International Court of Justice*, in *Leiden Journal of International Law*, vol. 31(3), 2018, p.642.

Articolo disponibile su:

<https://doi.org/10.1017/S0922156518000213>

⁶ Cfr. *Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Ukraine v. Russian Federation*, Order of 16 March 2022, in *ICJ Reports 2022*, par. 66.

1.2 LA GIURISDIZIONE *PRIMA FACIE* DELLA CORTE

1.2.1 L'accertamento della sussistenza della giurisdizione nella fase cautelare

Presupposto necessario all'esercizio del potere cautelare della Corte è innanzitutto la sussistenza *prima facie* della sua giurisdizione.

Nell'ambito di tale accertamento, la Corte deve stabilire se esista o meno una controversia tra le Parti, nonché determinare in modo sommario se le disposizioni invocate dallo Stato ricorrente possano costituire una base sulla quale la giurisdizione della Corte possa essere fondata.⁷

La definizione e le modalità di accertamento della giurisdizione *prima facie* si sono affermate nella giurisprudenza della Corte stessa, che può dirsi collocata tra due posizioni opposte nelle quali si è divisa la dottrina: da un lato, chi sostiene che il potere cautelare della Corte sia vincolato alla sussistenza della sua giurisdizione sul merito del caso; dall'altro lato chi invece afferma che il potere di adottare misure provvisorie sia inerente al carattere giurisdizionale della Corte, e che quindi possa essere esercitato indipendentemente dalla determinazione della sua giurisdizione.⁸

È stato nell'ordinanza cautelare nell'ambito della controversia *Nuclear Tests Case*⁹ che la Corte ha affermato il suo attuale orientamento al riguardo, stabilendo che nella fase cautelare essa non debba accertare in maniera definitiva di avere giurisdizione nel merito del caso, ma solamente rilevare se le disposizioni invocate dal ricorrente possano conferirle, almeno *prima facie*, vale a dire ad un primo esame sommario, la competenza a pronunciarsi in merito al caso.¹⁰

La disposizione sulla quale l'Ucraina ha fondato il ricorso e che costituirebbe, *prima facie*, una base sulla quale la Corte possa esercitare la

⁷ Cfr. *ivi*, par. 23.

⁸ Cfr. R. WOLFRUM, *Interim (Provisional) Measures of Protection*, cit., par. 20.

⁹ Cfr. *Nuclear Tests Case, Australia v. France*, Order of 22 June 1973, in *ICJ Reports* 1973, par. 13.

¹⁰ Cfr. R. WOLFRUM, *Interim (Provisional) Measures of Protection*, cit., par. 20.

propria giurisdizione è l'art. IX della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, disposizione che indica la Corte internazionale di giustizia come l'organo giurisdizionale adibito a giudicare sulle controversie riguardanti l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione della Convenzione. Clausola che, come verificato dalla Corte, vincola entrambe le Parti della controversia in quanto, sia Russia che Ucraina, hanno ratificato la Convenzione del 1948, ritirando le riserve precedentemente apposte allo stesso art. IX.¹¹

1.2.2 Accertamento dell'esistenza di una controversia

Essendo l'esistenza di una controversia riguardo l'interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione sul genocidio requisito necessario per la determinazione della sua giurisdizione nel caso in questione, la Corte ha proceduto quindi alla sua rilevazione in maniera obiettiva. Tale accertamento è quindi, come essa stessa precisa, una questione di sostanza che deve essere oggettivamente determinata dalla Corte, più che una questione di forma o procedura.¹²

Innanzitutto, occorre precisare cosa intenda la Corte per *controversia* e quali sono gli elementi che la costituiscono.

Per controversia, la Corte fa riferimento alla definizione, ormai internazionalmente riconosciuta, sancita dall'antecedente Corte Permanente di Giustizia Internazionale nel *Mavrommatis Concessions Cases*, ovvero «dispute is a disagreement on point of law or fact, a conflict of legal views or of interests between two persons»¹³. Sulla base di tale definizione, la Corte, nel determinare l'esistenza o meno di una controversia, verifica in particolare una serie di criteri fondamentali, quali: l'adozione, da parte degli Stati, di posizioni opposte riguardo l'oggetto della

¹¹ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., parr. 25-27.

¹² Cfr. Ivi, par. 35.

¹³ Cfr. *Mavrommatis Palestine Concessions, Greece v. Great Britain*, Judgement of 30 August 1924, in *ICJ Reports* 1924, p.11.

controversia; e la sussistenza di un vero e proprio conflitto tra opposti interessi legali.¹⁴

Verifica dell'opposizione delle pretese sostenute dalle parti

Riguardo al primo criterio, questo è stato pronunciato in molti casi dalla Corte, a partire dalla sentenza adottata nel caso *South West Africa* del 1962¹⁵, e consiste nel valutare se le pretese sostenute dalle Parti siano effettivamente in opposizione l'una all'altra riguardo all'adempimento o inadempimento di determinati obblighi internazionali.¹⁶

A tal fine, è di particolare rilevanza identificare la data in cui la controversia possa considerarsi concretizzata, nonché la forma e il contenuto della pretesa sollevata dal ricorrente e l'opposizione manifestata dalla controparte.¹⁷

Con riferimento alla data in cui la controversia debba cristallizzarsi, la Corte ha recentemente adottato uno standard meno esigente, stabilendo che al momento del ricorso debba almeno esistere un'iniziale disputa tra le Parti, e che questa possa poi cristallizzarsi definitivamente fintanto che la Corte non abbia preso una decisione riguardo la sua giurisdizione.¹⁸

Rispetto alla forma della pretesa, questa può essere presentata mediante numerose modalità e strumenti formulati da persone che hanno la competenza e l'autorità di agire per conto del proprio Stato nei rapporti con l'altra Parte.¹⁹

La Corte, nell'ordinanza del 16 marzo 2022, ha proceduto a un'analisi degli scambi intercorsi tra le Parti, inclusi quelli avvenuti in sede multilaterale,

¹⁴ Cfr. P. PALCHETTI, *Dispute*, in *Oxford Public International Law*, 2018, parr. 13-19.

Articolo disponibile su:

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeipro/e1465.013.1465/law-mpeipro-e1465?rkey=GAhwuM&result=2&prd=OPIL>

¹⁵ *South West Africa, Ethiopia v. South Africa*, Judgement of 21 December 1962, in *ICJ Reports* 1962, p. 328.

¹⁶ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation*, cit., par. 28.

¹⁷ Cfr. P. PALCHETTI, *Dispute*, cit., par. 14.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Cfr. *ivi*, par. 16.

esaminando dichiarazioni e documenti, ponendo in luce gli elementi che consentono di identificarne l'autore, il destinatario e il contenuto.²⁰

La formulazione di quest'ultimo riveste una notevole importanza ai fini dell'accertamento dell'esistenza di una controversia quando la giurisdizione della Corte, come nel caso in esame, è limitata a una specifica materia, che in questo caso consiste nell'interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione del 1948. Il contenuto delle dichiarazioni dello Stato attore deve essere articolato in modo tale da rendere chiaro allo Stato convenuto dell'esistenza, o della possibile esistenza, di una controversia riguardo a una determinata materia, in questo caso riguardo l'interpretazione, applicazione ed esecuzione della Convenzione sul genocidio.²¹

Ulteriore elemento necessario a dimostrare l'esistenza di una controversia è la manifestazione dell'opposizione della Parte convenuta. A tal fine, come la Corte ha affermato nell'ordinanza del 16 marzo 2022, non è sufficiente osservare che una Parte sostenga che la Convenzione in questione si applichi al caso, e che la controparte lo neghi.²² Al contrario, deve potersi dichiarare, sulla base delle evidenze, che la controparte fosse a conoscenza, o comunque non potesse non essere a conoscenza, del contrasto tra la propria posizione e quella dello Stato ricorrente.²³

Conflitto tra due opposti interessi legali

In aggiunta, il secondo presupposto che deve essere accertato dalla Corte per determinare l'esistenza di una controversia, riguarda la sussistenza di un contrasto tra distinti interessi legali relativi a una situazione concreta che coinvolge entrambe le Parti. Tale criterio risulta necessario al fine di

²⁰Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., par. 35.

²¹ Cfr. P. PALCHETTI, *Dispute*, cit., par. 16.

²² Cfr. *Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Ukraine v. Russian Federation*, Order of 16 March 2022, in *ICJ Reports 2022*, par. 28

²³ Cfr. P. PALCHETTI, *Dispute*, cit., par. 17.

preservare la funzione giurisdizionale della Corte, adibita alla risoluzione di controversie effettive e non ipotetiche.²⁴

Determinazione dell'esistenza di una controversia tra Ucraina e Russia

Nel caso *Ukraine v. Russian Federation*, la Corte ha analizzato, al fine di determinare l'esistenza della controversia sostenuta dall'Ucraina, tutta una serie di dichiarazioni scambiate tra le Parti prima della presentazione del ricorso. Come risultato di tale analisi, la Corte ha affermato che le Parti sostengono due posizioni tra loro opposte, dimostrate da dichiarazioni formulate già a partire dall'anno 2014 dal Comitato Investigativo della Federazione Russa, nonché da successive comunicazioni pronunciate da alti rappresentanti russi, incluso il Presidente della Federazione. I documenti esaminati provano quindi, secondo la Corte, la sussistenza di una controversia tra Kiev e Mosca, che risulta evidente dalla formulazione di accuse di genocidio da parte della Russia contro l'Ucraina, e che da questa, poi sono state respinte.²⁵

1.2.3 Determinazione dell'oggetto della controversia

Esame delle dichiarazioni ufficiali scambiate tra le Parti

Oltre alla determinazione dell'esistenza di una controversia tra le Parti, è necessario anche stabilire quale sia l'oggetto di tale controversia.

I due accertamenti, dell'esistenza e dell'oggetto della controversia, costituiscono due distinte valutazioni, ma strettamente legate l'una all'altra.²⁶ L'ultima in particolare riveste una certa importanza soprattutto quando la giurisdizione della Corte sia limitata *ratione materiae* a una determinata categoria di controversie, come nel caso *Ukraine v. Russian*

²⁴ Cfr. *ivi*, parr. 18-19.

²⁵ Cfr. *ivi*, parr. 35-47.

²⁶ Cfr. *ivi*, par. 20.

Federation di cui ci si occupa. Infatti, avendo l'Ucraina fondato il ricorso sulla clausola compromissoria di cui all'art. IX della Convenzione sul genocidio, risulta fondamentale per i giudici determinare se gli atti denunciati sembrano rientrare nell'ambito di applicazione di detta Convenzione.²⁷

Nel ricorso, l'Ucraina ha affermato che oggetto della controversia sia: da un lato, la questione se l'Ucraina abbia commesso o stia commettendo un genocidio, così come definito dall'art. II della Convenzione del 1948, nelle regioni di Luhansk e Donetsk ai danni della popolazione di madrelingua russa. Accuse formulate dalla Federazione Russa in diverse occasioni a partire dall'anno 2014, e che l'Ucraina ha sempre respinto.²⁸ Dall'altro lato, la questione se la Russia sia legittimata a utilizzare la forza al fine di adempiere all'obbligo di prevenire e punire un presunto delitto di genocidio sancito all'art. I della Convenzione. Tale legittimazione è fortemente contrastata dall'Ucraina, che accusa la Russia di utilizzare la forza armata sulla base di false accuse di genocidio, causando gravi violazioni di diritti umani di milioni di ucraini. Al contrario, secondo quanto sostenuto da Kiev, la Russia, anziché invadere l'Ucraina, avrebbe dovuto, al fine di adempiere all'obbligo di cui all'art. I, chiedere l'adozione di misure appropriate da parte di organi competenti delle Nazioni Unite (art. VIII della Convenzione) oppure ricorrere alla Corte stessa (art. IX Convenzione).²⁹

Le comunicazioni ufficiali formulate non solo dal Comitato Investigativo della Federazione Russa e da suoi alti rappresentanti, ma anche dallo stesso Presidente, definiscono la situazione nelle regioni di Luhansk e Donetsk come un vero e proprio genocidio della popolazione di madrelingua russa, perpetrato dalle autorità ucraine. Inoltre, la Corte ha riportato dichiarazioni, tra cui anche quella formulata dal Presidente della Federazione Putin il 24 febbraio 2022, che affermano che lo scopo delle operazioni militari russe sia proprio quello di proteggere le vittime dei presunti atti di genocidio commessi dal regime ucraino e di porvi fine.³⁰

²⁷ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., par. 29.

²⁸ Cfr. *ivi*, par. 30.

²⁹ Cfr. *ivi*, par. 31.

³⁰ Cfr. *ivi*, par. 39.

In risposta alle accuse russe, l'Ucraina le ha respinte in una dichiarazione del 26 febbraio 2022, sostenendo che la Russia stava usando tali accuse per giustificare un uso illegale della forza.³¹

Queste sono solo alcune delle dichiarazioni ufficiali che la Corte ha preso in considerazione per determinare l'oggetto della controversia, specificando che essa, al fine di adottare misure provvisorie, non debba determinare se sia avvenuta una violazione degli obblighi sanciti dalla Convenzione sul genocidio, ma al contrario essa ha il compito di stabilire se gli atti denunciati dall'Ucraina sembrano rientrare nell'ambito di applicazione della Convenzione del 1948.³²

Decisione della Corte riguardo l'oggetto della controversia tra Ucraina e Russia

Secondo quanto deliberato dalla Corte, dalle dichiarazioni scambiate tra le Parti, risulta con chiarezza l'oggetto della controversia. La Corte, infatti, rigettando le argomentazioni russe, ha sancito che non sia necessario fare riferimento specifico al trattato contenente la clausola compromissoria sulla quale il ricorrente ha fondato il ricorso. Ma è sufficiente che negli scambi tra le Parti si sia fatto riferimento, con sufficiente chiarezza, all'oggetto del trattato, in modo da permettere alla controparte di appurare che esista, o potrebbe esistere, una controversia riguardo a quella materia. Con questa premessa, la Corte conferma che le dichiarazioni formulate dalle Parti si riferiscono, almeno *prima facie*, all'oggetto della Convenzione sul genocidio in modo sufficientemente chiaro da consentire all'Ucraina di invocare la clausola compromissoria di cui all'art. IX della Convenzione come base per la giurisdizione della Corte.³³

I giudici quindi rilevano una controversia tra le Parti riguardo alla questione se determinati atti che sono stati presumibilmente compiuti dall'Ucraina nelle regioni di Luhansk e Donetsk possano costituire atti di genocidio in

³¹ Cfr. *ivi*, par. 42.

³² Cfr. *ivi*, par. 43.

³³ Cfr. *ivi*, par. 44.

violazione dell'obbligo sancito all'art. I dalla Convenzione del 1948; e se l'uso della forza esercitato dalla Russia, allo scopo di prevenire e punire un presunto genocidio, possa o meno costituire una misura adottabile ai sensi dell'obbligo, sopra richiamato, di prevenire e punire il delitto di genocidio.³⁴

In conclusione, con tredici voti a favore e due contrari, la Corte ha stabilito che gli atti lamentati dall'Ucraina sembrano rientrare nel campo di applicazione della Convenzione sul genocidio e, alla luce degli elementi sopra indicati, ha confermato l'esistenza, almeno per ora, di una controversia tra Ucraina e Russia avente come oggetto l'interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione sul genocidio. E, respingendo la richiesta della Russia di cancellare il caso dalla lista, ha confermato anche la sussistenza, *prima facie*, della propria giurisdizione riguardo al caso ai sensi dell'art. IX della Convenzione sul genocidio.³⁵

1.2.4 Le opinioni dissidenti fra i giudici della Corte

Il consenso come base per l'esercizio della giurisdizione della Corte

L'adozione delle misure provvisorie richieste dall'Ucraina ha destato alcune perplessità in alcuni degli stessi giudici della Corte, perplessità che riguardano in particolar modo la sussistenza della giurisdizione *prima facie* della Corte sul caso, e quindi del suo potere di adottare misure cautelari a favore dell'Ucraina. Se tali aspetti sono stati solo rilevati in alcune delle dichiarazioni di alcuni giudici, come il caso del giudice Bennouna, in altre si è avuto un vero e proprio voto contrario all'ordinanza, nel caso del Vicepresidente Gevorgian e della giudice Xue.

Il punto più discusso sembra essere se effettivamente la controversia sollevata dall'Ucraina possa essere inquadrata nel campo di applicazione della Convenzione sul genocidio. Contrario a tale affermazione si è espresso il Vicepresidente, che nella sua dichiarazione ha argomentato il

³⁴ Cfr. *ivi*, par. 45.

³⁵ Cfr. *ivi*, parr. 47-49.

suo voto contrario alle prime due delle tre misure cautelari adottate dalla Corte sulla base di una molteplicità di motivazioni.

In primo luogo, egli sostiene che, nell'adozione dell'ordinanza, è stato soverchiato un principio cardine non solo della giurisdizione della Corte, ma del diritto internazionale generale: il principio consensualistico. Il consenso che gli Stati esprimono a sottoporre una controversia alla giurisdizione vincolante della Corte, costituisce un presupposto necessario all'esercizio di questa e, senza tale consenso, sottolinea il Vicepresidente, uno Stato non può essere obbligato a sottoporre una controversia alla giurisdizione della Corte.³⁶

Non avendo né l'Ucraina né la Russia depositato alcuna dichiarazione che riconoscesse come vincolante la giurisdizione della Corte ai sensi dell'art. 36, par. 2, dello Statuto, l'Ucraina ha basato il ricorso sulla sola clausola compromissoria di cui all'art. IX della Convenzione sul genocidio. Ricorso che la Federazione Russa ha contestato: infatti nel documento fatto recapitare alla Corte il 7 marzo 2022, essa non riconosce espressamente la giurisdizione di quest'ultima, in quanto ritiene che l'art. IX non si applichi alla controversia in questione.³⁷ Il giudice sostiene pertanto che, da quanto si evince dalla posizione russa, questa non abbia dato il proprio consenso a sottoporre la questione al giudizio della Corte. Da ciò ne consegue che, a parere del Vicepresidente, affermando la sussistenza della propria giurisdizione *prima facie*, la Corte non abbia dato rilievo alla manifesta mancanza di consenso espressa dalla Russia.

L'uso della forza e il richiamo al caso Legalità dell'Uso della Forza

La ragione che, secondo la Russia, motiva la mancanza di giurisdizione della Corte consiste nell'inapplicabilità della Convenzione sul genocidio al caso sollevato dall'Ucraina. Tesi sostenuta dal Vicepresidente, che ha individuato un secondo elemento critico riguardo la sussistenza della

³⁶ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Declaration of Vice-President Gevorgian, par. 1.

³⁷ Cfr. *ivi*, parr. 2-3.

giurisdizione: egli sostiene che il vero oggetto della controversia non sia l'interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione, ma l'uso della forza esercitato dalla Russia contro il ricorrente. Le disposizioni su cui l'Ucraina ha fondato il ricorso, secondo il giudice, non costituiscono una base sulla quale la Corte possa esercitare la sua giurisdizione, né gli atti lamentati sembrano rientrare nel campo di applicazione della Convenzione del 1948. Soggetta a contestazione è quindi la giurisdizione *ratione materiae* della Corte, la quale starebbe giudicando di una controversia riguardo l'uso della forza, e non riguardo l'interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione sul genocidio.³⁸

La tesi appena presentata è condivisa anche dalla giudice Xue, la quale ha contestato la decisione della Corte di affermare la propria giurisdizione *prima facie*, sostenendo a sua volta come oggetto della controversia sia in realtà da un lato, l'uso della forza esercitato della Russia e, dall'altro, il riconoscimento russo dell'indipendenza delle due regioni di Luhansk e Donetsk.³⁹

Inoltre, la giudice ha ricordato come, nel documento inviato alla Corte, la Russia abbia fondato la sua azione militare sul diritto di autotutela sancito dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale consuetudinario. Giustificazione delle operazioni militari sarebbe quindi tale diritto, in quanto non risulterebbe che in nessuna delle dichiarazioni la Russia abbia individuato l'obbligo di reprimere e punire atti di genocidio ex art. I Convenzione sul genocidio come autorizzazione dell'uso della forza.⁴⁰ Dubbi riguardo la sussistenza della giurisdizione sono stati formulati anche dal giudice Bennouna, il quale, pur avendo votato a favore dell'ordinanza, ha gettato perplessità sulla decisione dell'Ucraina di “*collegare artificialmente*” un uso illegale della forza alla Convenzione sul genocidio, cosa che non contribuirebbe a rafforzare lo strumento in questione.⁴¹

³⁸ Cfr. *ivi*, parr. 3-4.

³⁹ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Declaration of Judge Xue, par. 2.

⁴⁰ Cfr. *ivi*, par. 3.

⁴¹ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Declaration of Judge Bennouna, par. 11.

A sostegno dell'opinione contraria formulata nei confronti dell'adozione delle misure, i tre giudici sopra citati hanno richiamato nelle loro dichiarazioni un precedente ritenuto significativo e simile al caso in oggetto: il *Legality of Use of Force*. Nelle ordinanze adottate il 2 giugno 1999, la Corte aveva respinto la richiesta di misure provvisorie formulata dalla Jugoslavia nei suoi ricorsi contro diversi Paesi NATO, ricorsi che denunciavano la campagna aerea intrapresa contro di essa da questi ultimi nell'ambito del conflitto in Kosovo.⁴² La Corte aveva sancito di non avere giurisdizione, neanche *prima facie*, nel merito dei casi, in quanto, avendo la Jugoslavia fondato i ricorsi sulla clausola compromissoria di cui all'art. IX della Convenzione sul genocidio, i giudici avevano ritenuto che tale Convenzione non si applicasse ai fatti che il ricorrente lamentava.⁴³

Secondo il Vicepresidente, la Corte è vincolata a mantenere costante la propria giurisprudenza, e perciò a non discostarsi eccessivamente da decisioni adottate in passato. Considerando il caso *Ukraine v. Russian Federation* e i casi *Legality of Use of Force* tra loro simili, perché entrambi i ricorsi si sono fondati sulla Convenzione sul genocidio per denunciare un uso illegale della forza, la Corte avrebbe dovuto attenersi all'orientamento manifestato allora, rigettando la richiesta di misure cautelari dell'Ucraina. Nel *Legality*, le richieste sollevate dalla Jugoslavia erano state respinte in quanto «*the threat or use of force against a State cannot itself constitute an act of genocide within the meaning of Article II of the Genocide Convention; [...]*».⁴⁴

Il Vicepresidente e la giudice Xue sostengono che l'Ucraina ha fallito, nel suo ricorso, nel dimostrare che alla base delle operazioni militari russe vi sia l'intento genocidario necessario per qualificare un atto di genocidio, come sancito dall'art. II della Convenzione del 1948. In conclusione, a parer loro,

⁴² Cfr. THIENEL, T., ZIMMERMANN, A., *Yugoslavia, Cases and Proceedings before the ICJ*, in *Oxford Public International Law*, 2019, par. 14.

Articolo disponibile su:

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e235?rskey=JN1PjF&result=5&prd=OPII>

⁴³ Cfr. *ivi*, par. 15.

⁴⁴ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Declaration of Vice-President Gevorgian, par. 5.

la controversia sollevata dall'Ucraina non rientra nell'ambito di applicazione della Convenzione sul genocidio, e di conseguenza la Corte non ha competenza *ratione materiae* a trattare il caso, e, quindi, nemmeno ad adottare misure provvisorie.⁴⁵

L'opinione favorevole all'ordinanza dei giudici Robinson e Nolte

Nonostante le opinioni contrarie sopra citate, i tredici voti a favore dell'ordinanza hanno confermato la sussistenza della giurisdizione *prima facie* della Corte riguardo al caso.

In risposta alla tesi dell'inapplicabilità della Convenzione sul genocidio al caso sollevato dall'Ucraina, il giudice Robinson sostiene che la Corte sia riuscita, dopo aver esaminato le posizioni delle Parti, a determinare in maniera obiettiva la reale questione della controversia e a identificare l'oggetto del ricorso.⁴⁶ Nella sua argomentazione, il giudice affronta separatamente i due oggetti della controversia. In primo luogo, riprendendo dichiarazioni e scambi diplomatici intercorsi tra Ucraina e Russia dal 2014 in poi, il giudice sostiene come la disputa tra le Parti abbia avuto origine già in detto anno, e, che sin da tale data, oggetto della controversia non sia stato l'uso della forza, ma le accuse rivolte dalla Federazione nei confronti dell'Ucraina per la presunta commissione di atti di genocidio in violazione della Convenzione del 1948 e la negazione di tali atti da parte del ricorrente. A supporto di ciò, il giudice ha citato come le indagini del Comitato Investigativo della Federazione Russa condotte tra il 2014 e il 2017 abbiano portato all'instaurazione di procedimenti penali contro funzionari ucraini per violazioni della Convenzione sul genocidio.⁴⁷ L'invocazione del diritto di autotutela da parte della Russia ex art. 51 della Carta delle Nazioni Unite non definisce in ogni caso l'uso della forza come oggetto della controversia, in quanto questa ha avuto origine già otto anni prima del ricorso ucraino, quando le investigazioni russe avevano ripetutamente accusato Kiev di

⁴⁵ Cfr. *ivi*, par. 6.

⁴⁶ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Declaration of Judge Robinson, par. 5.

⁴⁷ Cfr. *ivi*, par. 6-13.

commettere atti di genocidio contro la popolazione russa nelle regioni di Luhansk e Donetsk, violando così la Convenzione del 1948.⁴⁸

In secondo luogo, l'ulteriore elemento del ricorso introdotto dall'Ucraina riguarda la questione se la Russia sia legittimata a ricorrere all'uso della forza al fine di adempiere agli obblighi di cui all'art. I della Convenzione. Il giudice ha respinto l'argomentazione della Russia secondo cui le operazioni militari abbiano a che fare esclusivamente con l'esercizio del diritto di autotutela. Infatti, anche da quanto affermato dallo stesso Presidente della Federazione, l'azione militare è stata avviata da un lato invocando l'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, ma al tempo stesso allo scopo di proteggere le persone vittime di un presunto genocidio perpetrato dal regime ucraino da ormai otto anni.⁴⁹ Come sancito dalla Corte stessa nel precedente *Iran v. United States of America*⁵⁰ e ribadito nell'ordinanza del 16 marzo, atti o omissioni possono far sorgere controversie relative all'ambito di più di un trattato, ma che nonostante ciò, questo non impedisce alla Corte di constatare, *prima facie*, che la controversia presentata nel ricorso possa riguardare l'interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione sul genocidio.⁵¹

Per quanto concerne la verosimiglianza del caso *Ukraine v. Russian Federation* rispetto ai casi *Legality of Use of Force*, sia il giudice Robinson che il giudice Nolte si esprimono in senso contrario, identificando alcuni elementi di grande differenza tra i due casi.

Una prima differenza significativa è stata individuata dal giudice Robinson tra il ricorso ucraino e i due ricorsi formulati dalla Jugoslavia nei confronti di Spagna e Stati Uniti. In questi ultimi, la Corte aveva sancito l'assenza della giurisdizione, poiché l'art. IX della Convenzione non poteva costituire, neanche *prima facie*, una base per esercitare la giurisdizione. Ma, come ha sottolineato il giudice, la decisione della Corte in questo caso era motivata

⁴⁸ Cfr. *ivi*, par. 14.

⁴⁹ Cfr. *ivi*, par. 19.

⁵⁰ Cfr. *Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights, Islamic Republic of Iran v. United States of America*, Judgement of 3 February of 2021, in *ICJ Reports*, par. 56.

⁵¹ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Order of 16 March 2022, par. 46.

dalle riserve che Spagna e Stati Uniti avevano apposto all'articolo in oggetto. Quest'ultimo elemento traccia una notevole distinzione tra i due casi, poiché nel *Ukraine v. Russian Federation* entrambe le Parti sono vincolate alla Convenzione sul genocidio senza alcuna riserva, e perciò in questo caso la Corte non si è trovata di fronte a una situazione di manifesta mancanza della sua giurisdizione, ma piuttosto si è interrogata sull'applicabilità della Convenzione sul genocidio agli atti lamentati dall'Ucraina.⁵²

Ulteriore elemento che differenzia i due casi è l'oggetto dei loro ricorsi. Nel suo ricorso, rispetto a quello jugoslavo, l'Ucraina non denuncia una questione generale sulla legalità dell'uso della forza e neanche accusa Mosca di commettere atti di genocidio attraverso le sue operazioni militari. Ma esso riguarda la conformità o meno delle accuse di genocidio e delle operazioni militari russe, intraprese allo scopo di prevenire e punire presunti atti di genocidio, rispetto alla Convenzione del 1948.⁵³ E, come precisa il giudice Robinson, il fatto che gli atti lamentati dal ricorrente costituiscano un uso della forza, non significa che tali atti non possano costituire al tempo stesso violazioni della Convenzione sul genocidio.⁵⁴

Sulla base di tali affermazioni, incluse quelle del giudice Nolte, la conferma della giurisdizione *prima facie* della Corte ai sensi dell'art. IX della Convenzione sul genocidio e la conseguente adozione di misure provvisorie, viene considerata coerente rispetto a precedenti decisioni in cui la Corte aveva invece deliberato contrariamente.⁵⁵

La mancata specificazione della Convenzione negli scambi tra le Parti

Ulteriore obiezione che è stata formulata dalla Russia riguardo l'applicabilità della Convenzione sul genocidio al caso, riguarda la mancata menzione di detta Convenzione nelle dichiarazioni prese in esame dai giudici ai fini dello

⁵² Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Declaration of Judge Robinson, parr. 21-22.

⁵³ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Declaration of Judge Nolte, parr. 3-5.

⁵⁴ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Declaration of Judge Robinson, parr. 24-25.

⁵⁵ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Declaration of Judge Nolte, par. 1.

stabilimento dell'esistenza della controversia.⁵⁶ Obiezione che è stata facilmente superata dalla Corte che, richiamando il precedente *Georgia v. Russian Federation*⁵⁷, ha affermato che non sia necessario fare espressamente riferimento allo specifico trattato in questione negli scambi tra le Parti per poter invocare la clausola compromissoria ivi contenuta, ma sia sufficiente fare riferimento all'oggetto di tale trattato in maniera sufficientemente chiara da consentire alla controparte di intendere che esiste, o potrebbe esistere, una controversia riguardo tale oggetto.⁵⁸

Il carattere politico della controversia e l'ammissibilità di un «non violation complaint»

Ultime due questioni sulle quali la Corte non si è pronunciata ma che secondo alcune opinioni potrebbero escludere la sua giurisdizione, sono la presunta natura politica della controversia, rilevata dalla giudice Xue, e l'inammissibilità di una «*non violation complaint*», sostenuta dal Vicepresidente Gevorgian.⁵⁹ Quest'ultima in particolare riguarda la possibilità per l'Ucraina di richiedere alla Corte un accertamento circa il fatto che essa non avesse perpetrato alcun atto di genocidio nelle regioni di Luhansk e Donetsk come invece sostenuto dalla Russia.

La Corte non sembra rilevare in queste ultime osservazioni importanti ostacoli. Rispetto alla prima, già nel giudizio del caso *United States of America v. Iran*, la Corte aveva affermato che benché una controversia giuridica possa essere parte di una ben più ampia controversia politica,

⁵⁶ Cfr. ACCONCIAMESSA, L., *La CIG ordina alla Russia di sospendere l'operazione militare contro l'Ucraina: tra riconoscimento del proprio ruolo nella tutela dei valori della Carta e rischi di delegittimazione*, SIDIBlog, 2022.

Articolo disponibile su:
<http://www.sidiblog.org/2022/03/21/la-cig-ordina-alla-russia-di-sospendere-loperazione-militare-contro-lucraina-tra-riconoscimento-del-proprio-ruolo-nella-tutela-dei-valori-della-carta-e-rischi-di-delegittimazione/>

⁵⁷ Cfr. *Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Georgia v. Russian Federation*, Judgement of 1 April 2011, in *ICJ Reports* 2011, par. 30.

⁵⁸ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Order of 16 March 2022, par. 44.

⁵⁹ Cfr. ACCONCIAMESSA, L., *La CIG ordina alla Russia di sospendere l'operazione militare contro l'Ucraina*, cit.

nessuna disposizione né della Carta né dello Statuto impedisce alla Corte di pronunciarsi sulla questione giuridica.⁶⁰

Riguardo alla seconda invece, la Corte ritiene non vi siano ostacoli a entrare nel merito di una domanda di accertamento negativo, nonostante il Vicepresidente sostenga che sia necessario in questo caso un accordo specifico sul punto. La questione peraltro rimane tutt'ora aperta.⁶¹

1.3 IL FUMUS BONI IURIS E IL LEGAME CON LE MISURE PROVVISORIE RICHIESTE

1.3.1 Il *plausibility test* nella giurisprudenza della Corte

Dopo aver accertato la sussistenza *prima facie* della sua giurisdizione, la Corte ha proseguito a esaminare la plausibilità dei diritti che l'Ucraina ha invocato e il loro legame con le misure provvisorie richieste.

Determinare la plausibilità dei diritti di cui si invoca la protezione riveste una particolare importanza alla luce di quello che è l'obiettivo del potere cautelare della Corte ex art. 41 dello Statuto, ossia quello di tutelare i diritti di entrambe le Parti della controversia nel periodo di tempo che precede la sentenza definitiva. A tal fine, le misure provvisorie richieste vengono imposte se i diritti da tutelare sono almeno plausibili, e quindi esistenti ai sensi del diritto internazionale: «[...] *the Court may exercise this power only if it is satisfied that the rights asserted by the party requesting such measures are at least plausible*».⁶²

L'accertamento della plausibilità del diritto invocato è stato applicato dalla Corte secondo modalità diverse nell'arco della sua giurisprudenza, prevedendo standard alle volte più stringenti, altre volte meno esigenti. Mentre inizialmente nell'ambito di tale accertamento la Corte si limitava a

⁶⁰ Cfr. *Case concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran, United States of America v. Iran*, Judgement of 24 May 1980, in *ICJ Reports*, par. 37.

⁶¹ Cfr. ACCONCIAMESSA, L., *La CIG ordina alla Russia di sospendere l'operazione militare contro l'Ucraina*, cit.

⁶² Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Order of 16 March 2022, par. 50.

rilevare una semplice plausibilità in astratto dei diritti invocati, constatando che essi risultassero da una delle possibili interpretazioni delle norme invocate dal richiedente, in seguito essa ha adottato uno standard più elevato, svolgendo un esame anche sui fatti.⁶³ Tale cambiamento appare evidente in un'ordinanza adottata nel 2016 (*Immunities and Criminal Proceedings*), nella quale la Corte ha osservato non solo se il ricorrente (Guinea Equatoriale) fosse plausibilmente titolare dei diritti invocati ai sensi del diritto internazionale, ma anche se, in base a un'analisi dei fatti, le azioni della Francia, lamentate dalla Guinea Equatoriale, avessero plausibilmente violato i diritti invocati da quest'ultima.⁶⁴

Un orientamento simile è stato adottato anche nel caso *Ukraine v. Russian Federation* del 2017, nel quale oggetto di verifica è stata sia la plausibilità dei diritti invocati dall'Ucraina ai sensi della Convenzione internazionale per la soppressione del finanziamento al terrorismo (1999) e della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1966), e al tempo stesso le azioni russe, e in particolare se queste potessero plausibilmente costituire una violazione dei diritti invocati.⁶⁵

Dalle ordinanze cautelari qui citate, come anche in successive, si può dedurre che la Corte, nell'applicare il *plausibility test*, abbia fatto riferimento sia a una plausibilità legale, ovvero la plausibilità dei diritti invocati, che a una plausibilità fattuale, volta a stabilire se la condotta dello Stato convenuto potesse potenzialmente violare i diritti dello Stato che ha formulato la richiesta di misure provvisorie.⁶⁶

Lo standard particolarmente elevato fatto proprio dalla Corte, sembra riabbassarsi nuovamente, come dimostrato dall'ordinanza cautelare adottata nel caso *Gambia v. Myanmar*. In tale circostanza, la Corte ha

⁶³ Cfr. ACCONCIAMESSA, L., *Le misure cautelari nei giudizi interstatali sui diritti umani: la prassi recente della Corte internazionale di giustizia e della Corte europea dei diritti umani*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2021, p. 419.

Articolo disponibile su:

<https://www.rivisteweb.it/doi/10.12829/101654>

⁶⁴ Cfr. LANDO, M., *Plausibility in the Provisional Measures Jurisprudence of the International Court of Justice*, cit., pp. 648-649.

⁶⁵ Ibidem.

⁶⁶ Cfr. *ivi*, pp. 650-651.

sancito che fosse unicamente necessario dimostrare la plausibilità dell'elemento oggettivo del delitto di genocidio, mentre per quanto riguarda l'elemento soggettivo, fosse sufficiente che esso potesse essere plausibilmente dedotto dai fatti e dalle circostanze presentate dalle Parti, ma non era necessario provarlo in maniera precisa. La decisione della Corte di non richiedere evidenze specifiche che dimostrassero l'intento speciale del Myanmar di distruggere in tutto o in parte il gruppo dei Rohingya, è stata motivata da questa in virtù della natura fondamentale dei valori e dei diritti di cui il Gambia richiedeva la protezione, protezione ritenuta necessaria per il rischio a cui tali diritti erano sottoposti. In tal caso, i giudici si sono limitati ad accertare che i diritti invocati dal ricorrente non fossero manifestatamente infondati (*fumus non mali iuris*), richiedendo quindi uno standard probatorio meno esigente.⁶⁷

I criteri e lo standard probatorio richiesti dalla Corte nel controllo della plausibilità dei diritti invocati nella fase cautelare sono ancora incerti e in evoluzione, ma la sua prassi sembra suggerire una loro attenuazione soprattutto nei procedimenti cautelari aventi come oggetto diritti umani, o diritti e valori considerati come fondamentali dalla comunità internazionale.⁶⁸

1.3.2 L'interpretazione in buona fede della Convenzione sul genocidio e i diritti invocati dall'Ucraina

Nell'ordinanza del 16 marzo, la Corte ha dichiarato plausibile il diritto invocato dall'Ucraina, sottolineando che essa non debba, in tale fase del processo, determinare in maniera definitiva l'esistenza di tale diritto, ma la sua sola plausibilità.⁶⁹

⁶⁷ Cfr. ACCONCIAMESSA, L., *Le misure cautelari nei giudizi interstatali sui diritti umani: la prassi recente della Corte internazionale di giustizia e della Corte europea dei diritti umani*, cit., p. 419-421.

⁶⁸ Cfr. ACCONCIAMESSA, L., *La CIG ordina alla Russia di sospendere l'operazione militare contro l'Ucraina*, cit.

⁶⁹ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Order of 16 March 2022, par. 51.

A sostegno della richiesta di misure provvisorie, l'Ucraina ha fornito un'interpretazione particolare dell'art. I della Convenzione sul genocidio, riguardante l'obbligo per gli Stati parte di prevenire e punire il crimine di genocidio. L'obbligo in questione deve essere, ha ricordato lo Stato ricorrente, interpretato in buona fede, alla luce dell'oggetto e dello scopo della Convenzione. Da questa interpretazione, l'Ucraina ha dedotto di essere titolare di due specifici diritti: il primo a non essere sottoposta a false accuse di genocidio; il secondo, a non subire, sul proprio territorio, operazioni militari avviate da un altro Stato sulla base di un palese abuso delle facoltà che derivano dall'obbligo di adoperarsi per prevenire e punire un genocidio.⁷⁰

Riguardo al primo diritto, l'Ucraina sostiene di essere titolare del diritto di richiedere l'adempimento in buona fede degli obblighi previsti dalla Convenzione. Ciò significa che l'esecuzione di detti obblighi deve avvenire in conformità all'oggetto e allo scopo del trattato. Secondo Kiev, tale diritto è stato violato dalla Russia, la quale ha abusato dell'obbligo ex art. I ed ex art IV (obbligo di perseguire eventuali colpevoli di atti di genocidio) intraprendendo operazioni militari contro l'Ucraina, inficiando così l'oggetto e lo scopo della Convenzione stessa.

In aggiunta, l'Ucraina ha reclamato il proprio diritto ai sensi della Convenzione del 1948 a non essere lesa dall'uso abusivo che la Russia fa della convenzione, dichiarando di avere intrapreso un'azione necessaria al fine di prevenire e punire atti di genocidio.⁷¹

1.3.3 Plausibilità dei diritti invocati dall'Ucraina e nesso con le misure richieste.

Nella sua decisione, la Corte ha accolto l'interpretazione proposta dall'Ucraina, ritenendo plausibile il suo diritto a non essere vittima degli attacchi militari russi asseritamente volti a prevenire e punire un presunto

⁷⁰ Cfr. *ivi*, par. 52.

⁷¹ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Request for the indication of provisional measures of 27 February 2022, parr. 12-16.

genocidio; al contrario la Corte non si è pronunciata sulla plausibilità del diritto a non essere soggetta a false accuse di genocidio.

In particolare, nonostante la Convenzione non specifichi quali misure possano essere adottate al fine di prevenire e punire atti di genocidio, la Corte ha stabilito che gli Stati hanno il dovere di adempiere in buona fede agli obblighi previsti dalla Convenzione, in particolare in conformità agli artt. VIII, IX e al Preambolo. A tal fine gli Stati potrebbero richiedere ad organi delle Nazioni Unite di adottare delle misure appropriate (art. VIII), oppure sollevare la questione dinanzi alla Corte stessa (art. IX), o ancora procedere a un impegno bilaterale o a scambi nell'ambito di un'organizzazione regionale. Ma un punto sul quale la Corte si è espressa chiaramente è sul dovere di ciascuno Stato di adempiere ai propri obblighi agendo nel rispetto dei limiti sanciti dal diritto internazionale e dello spirito e dello scopo della Carta delle Nazioni Unite, sanciti dal suo art. 1.⁷²

In conclusione, la Corte considera come plausibile il diritto invocato dall'Ucraina a non essere soggetta alle operazioni militari russe volte al presunto scopo di prevenire e punire atti di genocidio che Kiev starebbe commettendo nelle regioni di Luhansk e Donetsk.⁷³ Atti la cui commissione non è stata, secondo la Corte, sufficientemente provata dalle autorità russe, in quanto essa ha affermato di non avere a disposizione alcuna evidenza che dimostri la colpevolezza di Kiev per la commissione degli atti denunciati dalla Russia. Inoltre, i giudici ritengono dubbio che, anche se tali prove fossero state presentate, la Convenzione sul genocidio avrebbe consentito, alla luce del suo oggetto e scopo, a uno Stato parte di ricorrere all'uso unilaterale della forza nel territorio di un altro Stato al fine di prevenire e punire atti di genocidio.⁷⁴

Dovendo però le misure cautelari tutelare i diritti delle Parti nel tempo che intercorre fino all'adozione della sentenza definitiva, è necessario che esista un collegamento tra tali diritti e le misure provvisorie richieste. Una

⁷² Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Order of 16 March 2022, par. 56-58.

⁷³ Cfr. *ivi*, par. 60.

⁷⁴ Cfr. *ivi*, par. 59

verifica che però sembra costituire un passaggio non particolarmente gravoso una volta stabilita la plausibilità dei diritti.⁷⁵

Nell'ordinanza del 16 marzo, la Corte ha sancito che almeno le prime due misure provvisorie richieste dall'Ucraina siano volte a tutelare il diritto giudicato plausibile, mentre tale nesso non risulta in relazione alla terza e alla quarta misura.⁷⁶

1.3.4 Dibattito intorno all'interpretazione in buona fede dell'obbligo di prevenire e punire il delitto di genocidio

La decisione riguardo la plausibilità del diritto invocato dall'Ucraina, come quella presa nell'ambito della giurisdizione *prima facie*, non è stata accolta da tutti i giudici, in particolare dagli stessi che hanno votato in senso contrario all'adozione delle misure e che contestano la giurisdizione della Corte.

Il Vicepresidente ha giudicato «*unconvincing*» il diritto invocato dall'Ucraina a non essere attaccata militarmente da un altro Stato sulla base di un abuso sfacciato dell'art. I della Convenzione. Il giudice sostiene infatti che anche se il contenuto della Convenzione sul genocidio possa essere stato menzionato nelle dichiarazioni delle Parti, questo non significa che la Convenzione in questione si applichi al caso, in quanto a parer suo, il vero oggetto della controversia riguarda in realtà l'uso della forza.⁷⁷

Una tale affermazione può essere però contestata dal fatto che sono stati gli stessi alti rappresentanti russi ad accusare espressamente Kiev di genocidio, accuse che hanno consentito all'Ucraina di fondare il ricorso sull'art. IX della Convenzione, convenzione quindi non scelta

⁷⁵ KULICK, A., *Provisional Measures after Ukraine v. Russia* (2022), in *Journal of International dispute settlement*, vol. 13(2), 2022, pp. 328-329.

Articolo disponibile su:

<https://academic.oup.com/jids/article/13/2/323/6586165>

⁷⁶ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Order of 16 March 2022, parr. 63-64.

⁷⁷ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Declaration of Vice-President Gevorgian, par. 7.

casualmente.⁷⁸ Le prove portate dinanzi alla Corte sembrano dimostrare che sia stata la Russia stessa a tracciare il collegamento causale tra l'uso della forza e lo scopo di prevenire e punire atti di genocidio, collegamento che Kiev ha poi utilizzato per richiedere la protezione del proprio diritto a non subire attacchi armati volti a detto scopo.⁷⁹

Ulteriori dubbi riguardano il mancato fondamento del diritto in questione su di una delle disposizioni della Convenzione sul genocidio, presupposto necessario che la Corte non sarebbe riuscita a soddisfare.⁸⁰ Nonostante ciò, la Corte ha ribadito che l'adempimento dell'obbligo ex art. I debba avvenire in conformità non solo con gli artt. VIII e IX della Convenzione e il suo Preambolo, ma anche con i fini e i valori sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale⁸¹, quali la pace e la sicurezza internazionale, la soluzione pacifica delle controversie, la repressione degli atti di aggressione (art. 1 Carta delle Nazioni Unite). Cosa intenda la Corte per adempimento *in buona fede* dell'obbligo di prevenire e punire il genocidio, e come questo potrebbe essere messo in pratica costituiscono questioni ancora aperte che la Corte potrebbe affrontare nella fase di merito⁸²; ma al fine dell'adozione dell'ordinanza cautelare essa ha ritenuto sufficiente, con riguardo alla plausibilità del diritto, l'interpretazione fornita dall'Ucraina. Sembra quindi che la Corte abbia confermato la sua prassi più recente, applicando, nella fase cautelare, uno standard meno esigente nel giudicare della plausibilità del diritto invocato, ritenendo sufficiente che tale plausibilità si possa ricavare da una possibile interpretazione delle norme invocate dal richiedente.

⁷⁸ Cfr. SANGER, A., *False claims of genocide have real effects: ICJ indicates provisional measures in Ukraine's proceedings against Russia*, in *The Cambridge Law Journal*, vol. 81(2), 2022, p. 220.

Articolo disponibile su:

<https://doi.org/10.1017/S0008197322000265>

⁷⁹ KULICK, A., *Provisional Measures after Ukraine v. Russia (2022)*, cit., pp. 333-335.

⁸⁰ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Declaration of Judge Bennouna, par. 6.

⁸¹ Cfr. SANGER, A., *False claims of genocide have real effects: ICJ indicates provisional measures in Ukraine's proceedings against Russia*, cit., p. 218.

⁸² Cfr. *ivi*, p. 221.

1.4 IL PERICULUM IN MORA

1.4.1 Il rischio di pregiudizio irreparabile

Ulteriore, ma fondamentale requisito che deve sussistere affinché la Corte possa indicare misure provvisorie è il rischio che i diritti, oggetto del procedimento giudiziario, possano subire un pregiudizio irreparabile o il rischio che una loro presunta inosservanza possa causare conseguenze irreparabili.⁸³

Come la Corte determini se vi sia un rischio di pregiudizio irreparabile e cosa questo significhi, sono questioni che essa stabilisce di caso in caso, in base alle circostanze che ricorrono. Si può affermare però che, per quanto riguarda fatti che non si sono ancora verificati, ma si presume che accadranno in futuro rischiando di danneggiare irreparabilmente i diritti in questione, la Corte in tali casi considera sufficiente la probabilità che tali fatti accadano come ragione sufficiente per ordinare misure provvisorie. In molti altri casi invece, i fatti che hanno indotto la richiesta di misure provvisorie erano già avvenuti o erano in corso al momento della richiesta, e in questi casi la Corte si limita a verificare che le misure siano necessarie al fine di prevenire un danno irreparabile ai diritti in questione.⁸⁴

Cosa invece la Corte intenda per «*pregiudizio irreparabile*» dipende dal caso portato dinanzi ad essa. Ciò che sembra oramai accertato è che l'attuale Corte ha ampliato il numero delle situazioni che richiedono l'adozione di misure provvisorie rispetto a quanto risulta dalla giurisprudenza della Corte Permanente di Giustizia Internazionale. A

⁸³ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Order of 16 March 2022, par. 65.

⁸⁴ OELLERS-FRAHM, K., *Part Three of the Statute of the International Court of Justice, Ch.III Procedure, Article 41, C Conditions for the Indication of Provisional Measures*, in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary (2nd Edition)*, in *Oxford Public International Law*, 2012, par. 39.

Articolo disponibile su:

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law/9780199692996.001.0001/law-9780199692996-div1-335>

differenza della precedente infatti, la giurisprudenza attuale della Corte ammette che sussista il rischio di pregiudizio irreparabile nei casi in cui, nel caso il danno temuto si verificasse, sarebbe esclusa la possibilità di una riparazione materiale, persistendo tuttavia la possibilità di un risarcimento. Al contrario, la precedente Corte utilizzava un criterio di sola “*assoluta irreparabilità di diritto*”.

Nel caso dell’attuale Corte è stato a partire dagli *Icelandic Fisheries cases*, che essa ha consolidato una sua formula, affermando che l’esercizio del suo potere cautelare presuppone che non venga arrecato alcun pregiudizio ai diritti oggetto della controversia durante lo svolgimento del processo, criterio spesso seguito da considerazioni riguardo l’imminenza o meno di un irreparabile danno.⁸⁵

1.4.2 L’urgenza della situazione

Un ulteriore elemento che si distingue nella prassi cautelare dell’odierna Corte è il frequente riconoscimento di un rischio di pregiudizio irreparabile in situazioni di conflitti armati, genocidio, o in tutte quelle circostanze in cui vi sia un rischio per l’integrità fisica e la vita di esseri umani.⁸⁶

Quelle citate, sono situazioni che per la loro stessa natura, soddisfano un ulteriore criterio necessario all’adozione di misure provvisorie: l’urgenza della situazione. Come la Corte ha statuito nell’ordinanza del 16 marzo, essa adotta misure provvisorie quando vi sia un reale e imminente rischio che i diritti oggetto della controversia possano subire un danno irreparabile prima che essa pronunci la sentenza definitiva. In particolare, l’urgenza sussiste quando gli atti, che possono danneggiare irreparabilmente i diritti in questione, possono accadere «*in qualsiasi momento*» prima che la Corte adotti la decisione finale.⁸⁷

⁸⁵ Cfr. *ivi*, par. 41.

⁸⁶ Cfr. *ivi*, par. 42.

⁸⁷ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Order of 16 March 2022, par. 66.

In situazioni di conflitti armati, come il caso preso in esame, l'urgenza di tutelare i diritti oggetto della controversia da un pregiudizio irreparabile emerge in modo quasi evidente, soprattutto quando la popolazione a rischio sia altamente vulnerabile, quando la situazione generale sia in condizioni di particolare fragilità, o nel caso in cui la controversia possa ulteriormente aggravarsi e vi sia un rischio di reiterazione del danno. Tutti elementi che la Corte in altre occasioni ha ritenuto necessari al fine di determinare l'urgenza della situazione e che l'Ucraina sostiene che si applichino alle circostanze del caso. Nella richiesta di misure provvisorie, Kiev ha sostenuto l'esistenza dei criteri di rischio di pregiudizio irreparabile e di urgenza descrivendo gli effetti catastrofici che l'invasione russa sta causando, tra cui uccisioni, una drammatica crisi di rifugiati, le condizioni di vulnerabilità imposte alla popolazione civile, le conseguenze di natura psicologica del conflitto, il rischio di ulteriore aggravamento della controversia, i danni ambientali causati.⁸⁸ Elementi che Mosca ha invece sostenuto non costituiscano una base per giustificare la sussistenza del criterio dell'urgenza, in quanto questo dovrebbe riferirsi alla protezione dei diritti oggetto della controversia, e non alla situazione generale.⁸⁹

L'argomentazione russa è stata però respinta dai giudici della Corte, che hanno riconosciuto, alla luce dei fatti, la situazione di estrema vulnerabilità in cui si trova il Paese sotto attacco. La Corte ha quindi convenuto che i diritti oggetto della controversia siano soggetti a un rischio reale e imminente di subire un pregiudizio irreparabile, poiché il conflitto in corso sta causando continue perdite in vite umane, nonché lesioni alla salute fisica e mentale delle persone coinvolte, danni a edifici, infrastrutture e all'ambiente circostante. Come elementi che concorrono ad aggravare la situazione, la Corte ha citato il grande numero di rifugiati in fuga dalla guerra, l'imposizione di difficili condizioni di vita alla popolazione, che si trova privata di beni essenziali quali l'accesso all'acqua e al cibo, all'elettricità, al riscaldamento e ai medicinali.⁹⁰

⁸⁸ Cfr. *ivi*, parr. 69-70.

⁸⁹ Cfr. *ivi*, par. 72.

⁹⁰ Cfr. *ivi*, par. 70.

Come ulteriore punto a supporto della sua decisione, nell'ordinanza viene riportata la risoluzione del 2 marzo 2022 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite⁹¹, che ha posto in luce l'urgenza di intervenire di fronte a un conflitto la cui gravità «*non era stata vista dalla comunità internazionale in Europa da decenni*» e che sta causando in Ucraina una grave crisi umanitaria.⁹²

1.5 LE CONSIDERAZIONI DELLA CORTE SULLA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE IN UCRAINA E I DUBBI SULLA SUA DECISIONE

Risulta dalle considerazioni che la Corte ha formulato nell'ordinanza che, di fronte al conflitto in corso, nel decidere riguardo la necessità urgente di ordinare misure cautelari, essa abbia considerato non solo l'obiettivo di preservare i diritti oggetto della controversia, ma anche quello di tentare di impedire un qualsiasi aggravamento o estensione della controversia, nonché di proteggere le numerose vite umane minacciate delle ostilità. pericolo a cui vengono esposte numerose vite umane.⁹³ In situazioni come quella in corso in Ucraina, l'adozione di misure cautelari riveste una notevole importanza per la tutela dei diritti umani minacciati da conflitti armati, e di valori di carattere fondamentale per l'intera comunità internazionale, come la pace e la sicurezza internazionale. Ordinando misure provvisorie volte alla protezione di detti valori e diritti, la Corte si presenta come uno dei garanti della pace e della sicurezza a livello internazionale, rivendicando implicitamente a sé una responsabilità che si estende dalla risoluzione pacifica delle controversie interstatali a quella di promozione e tutela dei principi e obiettivi della Carta delle Nazioni Unite.⁹⁴

Le considerazioni della Corte hanno però in parte avuto un effetto indesiderato, ovvero quello di dare l'impressione che la sua decisione si sia

⁹¹ Cfr. UNGA, Aggression Against Ukraine, 2 March 2022, UN Doc. A/RES/ES-11/1.

⁹² Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Order of 16 March 2022, par. 76.

⁹⁴ Cfr. ACCONCIAMESSA, L., *La CIG ordina alla Russia di sospendere l'operazione militare contro l'Ucraina*, cit.

basata non tanto su elementi di diritto, ma sulla volontà di intervenire per la gravità ed emergenza della situazione. La guerra in Ucraina ha destato grandi inquietudini in seno alla Corte, come essa stessa conferma nella parte introduttiva dell'ordinanza⁹⁵, e come esprimono anche diversi giudici nelle loro dichiarazioni. Il dubbio sollevato riguarda la possibilità che la Corte abbia adottato le misure cautelari richieste non perché fossero presenti i presupposti necessari all'esercizio del potere cautelare, ma perché l'aggressione commessa dalla Russia ha scatenato una grave crisi umanitaria che ha coinvolto un'intera nazione nel cuore dell'Europa. I giudici sono stati investiti da una gravosa responsabilità nel decidere sull'adozione dell'ordinanza, soprattutto considerando le notevoli preoccupazioni che l'invasione dell'Ucraina ha suscitato nella comunità internazionale nel suo insieme.

Responsabilità che è stata menzionata espressamente anche da uno dei giudici della Corte, il giudice Bennouna, il quale ha affermato di aver votato favore dell'ordinanza perché si è sentito costretto data la gravità della situazione e dal desiderio di porre fine al conflitto, nonostante egli nutra dei dubbi riguardo la sussistenza *prima facie* della giurisdizione della Corte e della plausibilità del diritto invocato dall'Ucraina.⁹⁶

Da un lato quindi la decisione della Corte rischia di essere considerata non pienamente conforme al diritto internazionale, in quanto questa potrebbe aver agito oltre la propria giurisdizione e aver adottato l'ordinanza più al fine di tentare di prevenire un'*escalation* del conflitto, che per l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'esercizio del suo potere cautelare ex art. 41 dello Statuto. Dall'altro lato, la Corte ha motivato le sue decisioni richiamando significativi precedenti giudiziari e argomentazioni caratteristiche della propria prassi cautelare, dimostrando di aver agito in conformità ad essa e al proprio mandato di promozione e tutela dei valori fondamentali della Carta delle Nazioni Unite.⁹⁷

⁹⁵ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Order of 16 March 2022, par. 18.

⁹⁶ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Declaration of Judge Bennouna, par. 1.

⁹⁷ Cfr. ACCONCIAMESSA, L., (2022). *La CIG ordina alla Russia di sospendere l'operazione militare contro l'Ucraina*, cit.

Nonostante il dibattito rimanga tutt'ora aperto, la Corte ha riconosciuto che anche i criteri del rischio di pregiudizio irreparabile e dell'urgenza risultano soddisfatti, garantendole così il potere di ordinare le misure provvisorie.

1.6 LE MISURE PROVVISORIE ADOTTATE

1.6.1 Le modifiche apportate alle misure provvisorie richieste dall'Ucraina

Dopo aver confermato l'adempimento di tutti i criteri necessari all'esercizio del potere cautelare, la Corte ha ordinato tre delle quattro misure provvisorie richieste dall'Ucraina, apportando alcune modifiche al testo.

In virtù dell'art. 75, par. 2, del Regolamento di procedura della Corte, questa ha il potere di adottare misure provvisorie che siano, in tutto o in parte, diverse da quelle inizialmente richieste; nell'attuale caso, la Corte, di fronte alle misure richieste e alle circostanze del caso, ha ritenuto necessario esercitare tale facoltà.⁹⁸

Le prime due misure richieste sono state infatti modificate dalla Corte, la quale ha cancellato dal testo il collegamento che l'Ucraina aveva reso esplicito tra l'uso della forza utilizzato dalla Russia e la Convenzione sul genocidio, in particolare l'obbligo di prevenire e punire il crimine di genocidio ex art. I. Rispetto al testo iniziale, la Corte si è limitata a ordinare alla Russia di sospendere le operazioni militari cominciate il 24 febbraio 2022 nel territorio ucraino; e, come seconda misura, ha imposto alla Russia di assicurare che nessuna unità armata, militare o irregolare, che possa essere da essa diretta o supportata, come anche nessuna organizzazione o persona che agiscano sotto il suo controllo o direzione, continui le operazioni militari.⁹⁹

Riguardo alla terza misura, la Corte ha imposto a entrambe le Parti di astenersi dall'aggravare ulteriormente la controversia sorta tra di esse; al

⁹⁸ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Order of 16 March 2022, parr. 78-80.

⁹⁹ Cfr. *ivi*, par. 81.

contrario, l'Ucraina aveva richiesto di indirizzare tale misura nei soli confronti della Russia.¹⁰⁰

La quarta e ultima misura richiesta dall'Ucraina prevedeva di imporre alla Russia la redazione e consegna di rapporti alla Corte, nei quali avrebbe dovuto aggiornarla sull'implementazione delle misure ordinate. Ma la misura è non è stata ritenuta necessaria dalla Corte rispetto alle circostanze del caso.¹⁰¹

1.6.2 La mancata menzione della Convenzione sul genocidio nel testo delle misure provvisorie

Il dibattito che si è sviluppato attorno all'ordinanza cautelare ha riguardato anche le misure menzionate sopra e, in particolar modo, la decisione della Corte di non menzionare nel testo il legame tanto discusso tra gli atti denunciati dall'Ucraina e la Convenzione del 1948. Una scelta che da alcuni è stata interpretata come una mossa astuta della Corte per poter anticipare eventuali contestazioni russe, che potrebbero negare che le operazioni militari avviate si siano basate sullo scopo di prevenire e punire il crimine di genocidio.¹⁰²Le note vanno a fondo pagina

Al contrario, altri esprimono perplessità su tale decisione, essendo la giurisdizione *cautelare* della Corte contestata non solo dalla Russia, ma da alcuni degli stessi giudici. La mancata specificazione del collegamento tra il diritto ritenuto plausibile e la Convenzione sul genocidio nelle misure adottate, potrebbe dare l'impressione di assicurare la protezione cautelare al solo diritto a non essere sottoposta alla forza armata di un altro Stato, cosa che non potrebbe rientrare nell'ambito di giurisdizione della Corte fondato sull'art. IX della Convenzione del 1948. Già in un altro caso (*Bosnia-Herzegovina v. Serbia and Montenegro*) la Corte aveva stabilito di non poter adottare misure provvisorie a tutela di diritti diversi da quelli che

¹⁰⁰ Cfr. *ivi*, par. 82.

¹⁰¹ Cfr. *ivi*, par. 83.

¹⁰² Cfr. *ivi* MILANOVIC, M., *ICJ indicates Provisional Measures Against Russia in a Near Total Win For Ukraine; Russia Expelled from the Council of Europe*, cit.

costituiscono la base del suo giudizio nell'esercizio della sua giurisdizione. Non rendendo esplicito il collegamento tra Convenzione e misure, il rischio è quello di sollevare dubbi riguardo una possibile fuoriuscita di queste ultime dal campo di applicazione della Convenzione sulla quale l'Ucraina ha fondato il ricorso, cosa che potrebbe escludere la competenza della Corte riguardo al caso in questione e compromettere, infine, la stessa legittimità delle misure adottate.¹⁰³

1.6.3 Divieto di estensione della controversia: imposto sia a Ucraina che Russia

Rispetto alla terza misura riguardante il divieto di aggravamento della controversia che la Corte ha imposto sia a Russia che Ucraina, questa è stata criticata da due giudici della Corte: il giudice Robinson e il giudice Daudet. Entrambi hanno sostenuto nelle loro dichiarazioni di non condividere la scelta della Corte la misura ad entrambe le Parti, obbligo che sarebbe dovuto incombere solo sulla Russia, in quanto Stato aggressore. L'Ucraina, infatti, non avrebbe le capacità militari di poter aggravare la controversia in corso, trovandosi vittima di una guerra per nulla equa, nella quale essa può solo resistere e difendersi. La reale capacità di poter aggravare la controversia sarebbe nelle sole mani di Mosca, che per la sua forza militare e il controllo dello spazio aereo sta causando innumerevoli vittime e violazioni del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario, portando a una continua *escalation* del conflitto.¹⁰⁴

Nonostante le forti critiche espresse in particolare dal giudice *ad hoc* Daudet, la decisione di imporre misure provvisorie ad entrambe le Parti di una controversia è ricorrente nella prassi cautelare della Corte, soprattutto in contesti di conflitti armati, in cui la situazione può essere soggetta a continui cambiamenti. Dovendo le misure proteggere i diritti oggetto della

¹⁰³ Cfr. ACCONCIAMESSA, L., *La CIG ordina alla Russia di sospendere l'operazione militare contro l'Ucraina*, cit.

¹⁰⁴ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Declaration of Judge ad hoc Daudet.

controversia, indipendentemente da come evolva la situazione o da quale Parte eserciti un effettivo controllo sul territorio in cui avvengono i fatti, la Corte ha spesso imposto a tutte le Parti di impegnarsi al fine di non aggravare ulteriormente la controversia, richiamando entrambe al rispetto delle norme del diritto internazionale.¹⁰⁵

Per concludere, di fronte alle circostanze del caso la Corte ha ritenuto di adottare misure *ultra petita*, imponendo la terza misura anche all'Ucraina, ed *extra petita*, modificandone in parte il testo.¹⁰⁶ Misure che però, da ciò che si evince dalle evidenze, non sono state adempiute dalla Russia, che ha continuato a protrarre le ostilità fino ad oggi.

¹⁰⁵ ACCONCIAMESSA, L., *Le misure cautelari nei giudizi interstatali sui diritti umani: la prassi recente della Corte internazionale di giustizia e della Corte europea dei diritti umani*, cit., pp. 430-431.

¹⁰⁶ Cfr. *ivi*, p. 429.

CAPITOLO II

L'EFFICACIA DELLE ORDINANZE CAUTELARI DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

2.1 IL CARATTERE VINCOLANTE DELLE MISURE PROVVISORIE

2.1.1 Prima del *LaGrand Case*

La questione degli effetti delle misure provvisorie adottate dalla Corte è stata a lungo controversa, il dibattito continua ancora oggi e si ripresenta nel caso *Ukraine v. Russian Federation*. Il tema è se le ordinanze cautelari della Corte abbiano o meno un effetto vincolante per le parti e, se avessero tale effetto, quali sarebbero le conseguenze di una loro possibile inosservanza.

I dubbi sopra citati scaturiscono dal silenzio circa il possibile carattere vincolante delle misure provvisorie sia nello Statuto, che nel Regolamento interno della Corte.¹⁰⁷

L'art. 41, par.1, dello Statuto sancisce che la Corte «[...] shall have the power to indicate, if it considers that circumstances so require, any provisional measures which ought to be taken to preserve the respective rights of either party». Guardando al testo dell'articolo, come anche nella sua formulazione in francese, il deliberato utilizzo del verbo «*indicate*», come anche di «*indiquer*» e non del verbo «*ordonner*», sembra suggerire che nei lavori preparatori si fosse presupposto il carattere non vincolante delle misure cautelari. Scelta giustificata sia dalla volontà di non limitare eccessivamente la sovranità degli Stati, sia dall'assenza di mezzi, da parte della Corte, di dare esecuzione forzata a tali misure. [OBI] Anche facendo riferimento all'art. 94, par. 1, della Carta ONU, alcuni sostengono che le

¹⁰⁷ Cfr. OELLERS-FRAHM, K. *Part Three of the Statute of the International Court of Justice, Ch.III Procedure, Article 41, F Binding Effect of Provisional Measures*, cit., parr. 82-85.

«*decision(s)*» della Corte, a cui gli Stati devono adempiere, sono solamente le sentenze definitive che essa adotta, e quindi non le sue ordinanze. Per quanto riguarda il Regolamento, l'art. 78 potrebbe suggerire l'obbligatorietà delle misure, potendo la Corte richiedere di essere tenuta informata circa l'esecuzione di queste; ma a parte ciò, non vi è alcuna disposizione che faccia riferimento al carattere vincolante delle misure cautelari e non vi è chiarezza su quali possibili conseguenze possano scaturire da una loro mancata osservanza *ex art. 78*.¹⁰⁸

Neanche la giurisprudenza, né le varie pronunce della Corte avevano chiarito in maniera definitiva la questione, in quanto questa non si era mai espressa esplicitamente al riguardo. L'unica dichiarazione pronunciata dalla Corte e che sembrava fornire un'indicazione più certa nel merito, è stata quella del giudizio del *Nicaragua Case*¹⁰⁹, in cui la Corte aveva stabilito che le Parti devono prendere seriamente in considerazione ciò che essa indica, anziché agire in base a ciò che esse ritengono siano i loro diritti.¹¹⁰

Data l'incertezza nel merito della questione, la dottrina si era divisa in due posizioni ben distinte e contrapposte, vi era da un lato chi sosteneva che le misure cautelari non avessero un effetto vincolante perché nessuna delle disposizioni sopra citate glielo conferiva. Al lato opposto, altri invece ne sosteneva l'obbligatorietà, ponendo in evidenza il carattere vincolante dello Statuto, il quale non contiene semplici principi o appelli morali, ma vere e proprie norme giuridiche; inoltre, questi rimarcavano il fatto che l'adozione di misure provvisorie fosse un potere inerente alla funzione giudiziaria della Corte, e queste dovevano perciò essere rispettate.¹¹¹

Quanto alla prassi degli Stati, questa non poteva essere considerata come prova o meno dell'obbligatorietà delle misure cautelari, in quanto anche se queste fossero state obbligatorie, gli Stati avrebbero comunque potuto non rispettarle. Infatti, dato che nella maggior parte dei ricorsi alla Corte, le

¹⁰⁸ Ibidem.

¹⁰⁹ Cfr. *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Nicaragua v. United States of America*, Judgement of 27 June 1986, in *ICJ Reports*, par. 289.

¹¹⁰ Cfr. OELLERS-FRAHM, K. *Part Three of the Statute of the International Court of Justice, Ch.III Procedure, Article 41, F Binding Effect of Provisional Measures*, cit., par. 81.

¹¹¹ Cfr. *ivi*, parr. 87-88.

richieste di misure provvisorie sono state presentate solamente dallo Stato ricorrente, non sono state rare le occasioni in cui lo Stato o gli Stati convenuti non abbiano considerato vincolanti le misure cautelari e di conseguenza non le abbiano rispettate.¹¹²

2.1.2 Il caso *LaGrand* e l'obbligatorietà delle misure cautelari

Le perplessità menzionate sopra sono state chiarite una volta per tutte dalla Corte stessa, la quale ha sancito il carattere vincolante delle misure provvisorie nella sentenza adottata nel 2001 nell'ambito del caso *LaGrand*.¹¹³ Nello specifico, la Germania (Stato ricorrente) aveva lamentato, fra l'altro, il mancato adempimento degli Stati Uniti all'ordinanza cautelare emessa dalla Corte il 3 marzo 1999. Questi avevano ribattuto che sarebbe stato inconsueto per la Corte considerare l'ordinanza come giuridicamente vincolante. Al contrario è stato proprio in questo caso che la Corte ha affermato il contrario. Essa ha di fatto interpretato l'art. 41 dello Statuto alla luce dell'art. 31 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, il cui paragrafo 1 sancisce che l'interpretazione che deve essere data di un trattato, oltre che in buona fede, deve essere data alla luce del suo oggetto e scopo. La Corte ha stabilito quindi che oggetto e scopo dell'art. 41 sia quello di preservare la funzione giudiziaria della Corte. Con tale premessa, essa ha affermato il carattere vincolante delle misure cautelari, in quanto queste vengono adottate in circostanze di estrema necessità al fine di preservare i diritti di entrambe le parti del processo fino alla pronuncia della sentenza ultima. Tale interpretazione è stata affermata dalla Corte alla luce dell'oggetto e dello scopo dell'art. 41, nonché dei lavori preparatori di detto articolo. La Corte ha infatti chiarito che la scelta del termine «*indiquer*» anziché «*ordonner*» non preclude alle misure cautelari di avere un effetto vincolante, in quanto la scelta del termine fa riferimento alla mancanza di mezzi di esecuzione di tali misure, questione distinta dal

¹¹² Cfr. *ivi*, par. 89.

¹¹³ Cfr. *LaGrand Case, Germany v. United States of America*, Judgement of 27 June 2001, in *ICJ Reports* 2001.

carattere vincolante di queste. Con riferimento invece all'art. 94 della Carta ONU, in risposta ai dubbi menzionati prima, ovvero se le ordinanze della Corte fossero o meno comprese nelle «*decision(s)*» a cui gli Stati devono conformarsi, la Corte si è limitata a dichiarare che tale questione fosse da considerarsi come separata da quella dell'obbligatorietà delle misure cautelari, quindi l'una non precluderebbe l'altra.¹¹⁴

La pronuncia della Corte nel caso *LaGrand* ha portato chiarezza riguardo agli effetti vincolanti delle misure provvisorie, stabilendo che esse debbano essere considerate obbligatorie dagli Stati parti di una controversia dinanzi ad essa. Principio che è stato ribadito anche nel testo dell'ordinanza del 16 marzo, nel quale la Corte ha specificato che le misure provvisorie da essa adottate «*have binding effect*», e per questo motivo, esse creano «*international legal obligations for any party to whom the provisional measures are addressed*».¹¹⁵

D'altro canto, rimangono tutt'ora questioni aperte al riguardo, tra cui la possibilità per la Corte di imporre misure vincolanti anche quando la sua giurisdizione non sia stata definitivamente stabilita. Potrebbe quindi presentarsi il caso in cui essa ordini delle misure provvisorie, per poi determinare successivamente di non avere giurisdizione nel merito del caso, oltre che l'obbligatorietà delle misure potrebbe scoraggiare gli Stati ad accettare la giurisdizione della Corte.¹¹⁶

Ulteriore questione riguarda invece le possibili conseguenze che un inadempimento alle misure cautelari può comportare e a quali misure, la Corte e gli Stati parti della controversia, possano ricorrere per richiedere tale adempimento.

¹¹⁴ Cfr. OELLERS-FRAHM, K. *Part Three of the Statute of the International Court of Justice, Ch.III Procedure, Article 41, F Binding Effect of Provisional Measures*, cit., parr. 90-92.

¹¹⁵ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., par. 84.

¹¹⁶ Cfr. *ivi*, par. 93.

2.2 INADEMPIMENTO ALLE ORDINANZE CAUTELARI

2.2.1 Come la Corte internazionale di giustizia monitora l'esecuzione di misure provvisorie

Avendo affermato il carattere vincolante delle misure cautelari, ne consegue che una loro inosservanza costituisce una vera e propria violazione di obblighi internazionali in capo agli Stati parti della controversia, una violazione che pregiudica non solo i diritti dello Stato parte a cui favore le misure cautelari siano disposte, ma anche l'autorità della Corte stessa e la corretta amministrazione della giustizia nel caso in esame.

Ci si chiede se la Corte possa monitorare o meno l'osservanza di misure provvisorie adottate nel corso del procedimento dinanzi ad essa. Sembra che la risposta sia affermativa dopo l'introduzione nel 2020 del nuovo articolo 11 riguardante la Procedura della Corte. L'articolo prevede la facoltà di quest'ultima di nominare un comitato ad hoc di tre giudici, che la assistano nel monitorare l'osservanza delle misure provvisorie adottate, in particolare esaminando i rapporti e le informazioni trasmessi dalle parti.¹¹⁷ L'introduzione di questa nuova procedura ha però sollevato non pochi dubbi riguardo a come questa potrà essere applicata, in particolare riguardo a quali misure il comitato ad hoc potrebbe adottare e quali raccomandazioni potrebbe rivolgere alla Corte.¹¹⁸

Altro strumento che può essere utilizzato dalla Corte è quello previsto dal sopra citato art. 78 del Regolamento interno, ovvero la facoltà di richiedere che le parti la tengano informata circa l'esecuzione delle misure adottate;

¹¹⁷ PATARROYO, P., *Monitoring provisional measures at the International Court of Justice: the recent amendment to the Internal Judicial Practice*, in *EJIL: Talk!*. 2021. Articolo disponibile su:

<https://www.ejiltalk.org/monitoring-provisional-measures-at-the-international-court-of-justice-the-recent-amendment-to-the-internal-judicial-practice/>

¹¹⁸ Cfr. *ivi*.

ma se queste ultime non dovessero essere rispettate, non risulta ancora chiaro che cosa la Corte o il comitato ad hoc possano fare al riguardo.

D'altro canto, sussistono ancora dubbi su chi sia il vero titolare della funzione di monitoraggio di tali misure, e su come sia strutturata la divisione dei ruoli tra Consiglio di Sicurezza e Corte. Guardando alla prassi di entrambi, sembra che sia della Corte il compito di verificare, nella fase di merito, il rispetto dell'obbligo derivante da una decisione sulle misure provvisorie. Il Consiglio di Sicurezza invece, oltre ad avere il potere di rivolgere raccomandazioni o adottare misure al fine di dare effetto alle decisioni della Corte ex art. 94 della Carta ONU, potrebbe considerare la mancata osservanza di misure cautelari come minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale.¹¹⁹

Sembra si possa quindi affermare che la Corte abbia a disposizione alcuni mezzi per poter monitorare l'esecuzione delle misure provvisorie che adotta e di constatare, anche *proprio motu*, l'eventuale inadempienza da parte di uno o di tutti gli Stati parte della controversia.

2.2.2 Quali misure possono essere adottate in risposta al mancato rispetto di misure provvisorie?

Ma una volta determinata tale inadempienza, quali possono essere le conseguenze?

La responsabilità dello Stato parte della controversia per l'inadempimento alle misure cautelari adottate, può esser fatta valere sia dall'altra parte della controversia, che dalla Corte stessa.¹²⁰

Lo Stato leso dalla violazione può far valere la responsabilità dello Stato inadempiente dinanzi alla Corte, chiedendo a questa una riparazione per i danni non materiali subiti, che nella maggior parte dei casi è consistita in

¹¹⁹ Cfr. *ivi*.

¹²⁰ PALCHETTI, P., *Responsability for breach of provisional measures of the ICJ: between protection of the rights of the parties and respect of the judicial function*, in *Rivista di diritto internazionale*, fasc. C.1, 2017, pp. 7-10.

Articolo disponibile su:

https://bibliotecariviste.giuffrefrancislefebvre.it/#/details?id_doc_master=9268664

una dichiarazione in cui la Corte ha denunciato l'inadempienza alle misure provvisorie da parte dello Stato o degli Stati responsabili. Al contrario, se la parte lesa lamenta dei veri e propri danni materiali scaturiti dalla violazione, questa ha il diritto a richiedere la restituzione o il risarcimento, possibilità che però per ora non si è ancora concretizzata avendo la Corte respinto richieste di questo tipo. Questo perché spesso violazioni di obblighi derivanti da misure provvisorie si sovrappongono, soprattutto quando hanno lo stesso o simile contenuto, a violazioni di obblighi sostanziali che devono essere giudicate nella fase di merito. In tali casi, si presenta il rischio di concedere un doppio risarcimento alla parte lesa, sia per i danni causati da violazioni di misure provvisorie, che da violazioni di obblighi sostanziali.¹²¹ Nonostante la Corte non abbia ancora concesso un risarcimento per la violazione di misure provvisorie, la condotta inadempiente dello Stato responsabile potrebbe anche essere presa in considerazione da questa nell'eventuale decisione sull'ammontare del risarcimento dovuto alla parte lesa per la violazione di obblighi sostanziali determinati nella fase di merito.¹²²

Oltre a quelle sopra menzionate, altre forme di riparazione possono essere la richiesta di garanzie di non ripetizione¹²³, come anche la richiesta di scuse formali.¹²⁴

È invece incerto se la parte lesa possa adottare delle contromisure, in quanto questo potrebbe comportare un aggravamento ulteriore della controversia, circostanza alla quale le parti non dovrebbero arrivare come spesso ribadito dalla Corte. Tuttavia, la possibilità per lo Stato leso di adottare delle contromisure non è del tutto impraticabile, ma anzi è una circostanza che viene prevista dall'art. 52, parr. 3-4, del Progetto di Articoli sulla Responsabilità degli Stati per Atti Internazionalmente Illeciti. Più

¹²¹ Cfr. *ivi*, pp. 14-16.

¹²² *Ibidem*.

¹²³ *Ibidem*.

¹²⁴ ZYBERI, G., *Provisional Measures of the International Court of Justice in Armed Conflict Situations*, in *Leiden journal of International Law*, vol. 23(3), 2010, p. 572.

Articolo disponibile su:

<https://doi.org/10.1017/S0922156510000221>.

precisamente, la parte lesa può adottare delle contromisure nel caso in cui la parte inadempiente non sia intenzionata a risolvere, in buona fede, la controversia (art. 52, par. 4), accertamento che prevederebbe di prendere in considerazione la generale condotta di quest'ultima durante il processo; inoltre, lo Stato leso dalla violazione dovrebbe comunque sottoporre la questione alla Corte prima di agire adottando unilateralmente delle contromisure.¹²⁵

Quelle appena illustrate, sono possibilità che lo Stato leso ha a disposizione per poter far valere la responsabilità dello Stato inadempiente per la violazione di misure provvisorie. Risulta però difficile capire quali misure possa adottare la Corte per punire tali violazioni, che costituiscono frutto di una mancanza di rispetto nei confronti della sua autorità e della sua funzione giudiziaria. Ma poco, sia nello Statuto che nella prassi della Corte, offre certezze al riguardo.¹²⁶

Una possibilità, nel caso in cui lo Stato inadempiente sia il ricorrente, potrebbe essere quella di sospendere il giudizio. Una simile decisione potrebbe però essere presa in circostanze eccezionali di grave inadempienza alle misure provvisorie, e nella maggior parte dei casi non risulta di alcuna utilità, dato che è solitamente lo Stato convenuto a non rispettare le ordinanze cautelari.¹²⁷

Al contrario, la prassi della Corte al riguardo si è spesso tradotta nella dichiarazione, nel dispositivo della sentenza, della mancata osservanza dello Stato inadempiente alle misure cautelari da essa imposte, dichiarazione che può valere sia come forma di soddisfazione per riparare ai danni non materiali subiti dalla parte lesa, e allo stesso tempo, può costituire una forma di soddisfazione per i danni causati al procedimento in generale e alla funzione giudiziaria della Corte. Inoltre, nonostante possa apparire come una misura poco efficace, l'accertamento da parte della Corte di una violazione delle sue ordinanze cautelari, ha un importante

¹²⁵ Cfr. PALCHETTI, P., *Responsability for breach of provisional measures of the ICJ: between protection of the rights of the parties and respect of the judicial function*, cit., pp.13-14.

¹²⁶ Cfr. *ivi*, p. 17.

¹²⁷ Cfr. *ivi*, p. 17-18.

effetto sulla reputazione dello Stato inadempiente a livello internazionale, conseguenza che non dovrebbe essere sottovalutata.¹²⁸

Inoltre, la Corte potrebbe determinare l'avvenuta violazione delle misure provvisorie anche *proprio motu*, quindi di sua spontanea iniziativa. Tale conclusione, si evince dalla formulazione del potere cautelare della Corte sia nello Statuto (art. 41) che nel suo Regolamento interno (art. 75), che le conferiscono una certa indipendenza nell'esercitare tale potere.¹²⁹ Nonostante ciò la Corte, nella maggior parte dei casi, ha determinato la violazione di misure provvisorie su richiesta di una delle parti, anche a causa di difficoltà non poco rilevanti. Una di queste consiste nel provare l'inadempienza, soprattutto quando la Corte non possa contare su evidenze fornite da una delle parti della controversia.

Ulteriore misura a cui la Corte ha ricorso, è stata quella di adottare una seconda ordinanza cautelare dopo aver constatato l'inadempienza di una delle parti a un'ordinanza precedente.¹³⁰

Due scenari invece meno probabili, anche se non del tutto esclusi, sono quelli di imporre allo Stato inadempiente i costi del procedimento e di pubblicare una lista per denunciare gli Stati che non hanno rispettato le sue ordinanze.

Riguardo al primo scenario, in virtù dell'art. 64 dello Statuto, ogni parte del procedimento deve sostenere i propri costi, a meno che la Corte non decida diversamente. La Corte potrebbe decidere di imporre allo Stato responsabile della violazione, in tutto o in parte, i costi del procedimento, ma questo solo in circostanze eccezionali di grave inadempienza, in quanto una tale misura potrebbe avere effetti negativi sull'accettazione e sull'esecuzione della sentenza da parte dello Stato interessato. Per questo motivo, quella appena illustrata è una misura che difficilmente potrebbe essere adottata dalla Corte.¹³¹

¹²⁸ Ibidem.

¹²⁹ Ibidem.

¹³⁰ Cfr. *ivi*, p. 19.

¹³¹ Cfr. *ivi*, p. 20.

Riguardo al secondo, la Corte potrebbe adottare una misura come quella fatta propria della Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, ovvero redigere una lista degli Stati che si sono rifiutati di fornirle informazioni sull'esecuzione delle misure. Misura che però non è mai stata adottata dalla Corte.¹³²

Per concludere, sia lo Stato leso che la Corte possono adottare diverse misure in risposta a una mancata esecuzione di misure provvisorie. Il tema è però tutt'ora molto controverso ed incerto, in particolare su come la Corte possa reagire, dato che né lo Statuto nella sua giurisprudenza forniscono delle risposte certe in merito. Inoltre, sembra difficile che le misure adottabili dalla Corte, almeno guardando alla sua prassi, fuoriescano dalla dichiarazione dell'inadempimento di una delle parti, e questo per due essenziali motivi: innanzitutto perché la giurisdizione vincolante della Corte si basa fondamentalmente sul consenso espresso dagli Stati; e in secondo luogo, perché essa non ha a disposizione, a parte il Consiglio di Sicurezza, altri mezzi per potere dare un'effettiva esecuzione alle sue decisioni.¹³³

2.2.2 L'inadempimento russo nel caso *Ukraine v. Russian Federation*

Come noto all'intera comunità internazionale, l'ordinanza cautelare non ha impedito alla Russia di continuare le ostilità, che durano ancora oggi. La Federazione non ha mai riconosciuto, sin dalla presentazione del ricorso ucraino, la giurisdizione della Corte riguardo al caso, e di conseguenza era difficile aspettarsi che essa avrebbe dato esecuzione all'ordinanza. Ancora più difficile dopo il discorso che il Rappresentante Permanente della Federazione presso le Nazioni Unite ha tenuto il 2 giugno 2022 presso il Consiglio di Sicurezza, nel quale ha riportato un elenco di violazioni del

¹³² Cfr. BAZZAR, V., NAZHANDIMANESH, H., *Implementation of ICJ Provisional Measures: An Innovative Approach to Article 78 of the Rules of the Court*, in *Iranian Review for UN Studies*, Vol.3 (1), 2020, pp. 11-12.

Articolo disponibile su:

https://www.iruns.ir/article_126538.html

¹³³ Cfr. PALCHETTI, P., *Responsability for breach of provisional measures of the ICJ: between protection of the rights of the parties and respect of the judicial function*, cit., p. 18.

diritto internazionale commesse da diversi Paesi occidentali, tacciandoli di ipocrisia e accusando la Corte di aver agito perché sottoposta a una forte pressione politica.¹³⁴

Nonostante il ribadito carattere vincolante delle misure provvisorie, il loro mancato rispetto è frequente nei casi proposti unilateralmente da una delle parti. Del resto, la Russia ha alle spalle numerosi inadempimenti alle decisioni di corti internazionali.¹³⁵ Nel caso in esame, neanche il Consiglio di Sicurezza potrebbe intervenire in alcun modo, per via del potere di veto che verrebbe esercitato dalla Russia.¹³⁶

È inoltre da notare che la Corte non abbia volutamente imposto la quarta misura suggerita dall'Ucraina, che le avrebbe in qualche modo consentito di vigilare sull'esecuzione delle misure ordinate; tale scelta potrebbe essere però motivata dalla previsione dell'inadempienza russa, e che quindi tale misura non avrebbe comunque dato i suoi effetti.¹³⁷

In una situazione di paralisi del Consiglio di Sicurezza e di mancanza di mezzi da parte della Corte per dare efficacia alle misure provvisorie, risulta significativo che la Corte abbia comunque deciso di adottare l'ordinanza, nonostante i dubbi sollevati da alcuni giudici. Significativo perché come sostiene Milanovic¹³⁸ la decisione della Russia di non rispettare la decisione della Corte, come anche quella di non presentarsi alle udienze, costituisce un danno alla reputazione del Paese agli occhi dell'intera comunità internazionale, facendo quindi considerare l'Ucraina come uno Stato che

¹³⁴ Cfr. Permanent Mission of the Russian Federation to the United Nations, *Statement by Permanent Representative Vassily Nebenzia at UNSC open debate "Strengthening accountability and justice for serious violations of international law"*, 2 June 2022.

Disponibile su:

<https://russiaun.ru/en/news/020622n>

¹³⁵ Cfr. ACCONCIAMESSA, L., *La CIG ordina alla Russia di sospendere l'operazione militare contro l'Ucraina: tra riconoscimento del proprio ruolo nella tutela dei valori della Carta e rischi di delegittimazione*, cit.

¹³⁶ WULANDARI, R., *Jurisdiction Issues of the International Court and the Effectiveness of ICJ's Decision in the Russia-Ukraine Dispute Resolution*, in Nurani (Palembang), Vol. 22(2), 2022, pp. 344-348.

Articolo disponibile su:

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/14510>

¹³⁷ SANGER, A., *False claims of genocide have real effects: ICJ indicates provisional measures in Ukraine's proceedings against Russia*, cit., p. 219.

¹³⁸ MILANOVIC, M., *ICJ Indicates Provisional Measures Against Russia, in a Near Total Win for Ukraine; Russia Expelled from the Council of Europe*, cit.

invece ha fiducia nella *rule of law* avendo voluto ricorrere alla Corte per porre pacificamente fine alla controversia.

Se da un lato il comportamento della Russia potrebbe essere controproducente, dall'altro esso può intaccare la credibilità della Corte stessa: il fatto che le misure non abbiano avuto alcun effetto, non contribuisce affatto a rafforzare l'opinione circa il loro carattere vincolante, né l'autorità della Corte. Ad ogni modo, quest'ultima ha agito in conformità al suo mandato quale organo adibito alla risoluzione pacifica delle controversie interstatali e alla tutela dei valori e principi fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite; essa ha esaminato la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'esercizio del suo potere cautelare e, determinandone la sussistenza, ha agito di conseguenza.¹³⁹

In conclusione, l'inadempimento russo ha comportato danni all'immagine del Paese stesso e anche a quella della Corte, ma non è escluso che il comportamento della Russia non venga preso in considerazione dalla Corte nel caso in cui questa dovesse adottare una sentenza nel merito del caso. Ciò che però la Corte non è riuscita a compiere con l'ordinanza è la protezione della popolazione vittima di un ormai logorante conflitto armato. Proprio per poter garantire tale protezione in futuri casi, risulta necessario per la Corte mettere in pratica un meccanismo per dare efficacia alle misure cautelari che essa adotta, meccanismo che può essere quello introdotto dall'art. 11 del *Resolution concerning the Internal Judicial Practice of the Court*, o quello previsto dall'art 78 del suo Regolamento interno, o le diverse misure che sono state menzionate precedentemente. In particolare, risulta necessario che tali possibilità non rimangano solo sulla carta, ma che abbiano una reale applicazione ai casi che vengono sollevati dinanzi alla Corte. Tale necessità risulta fondamentale soprattutto in situazioni di conflitti armati o nelle quali i diritti umani e l'integrità fisica di esseri umani sia in pericolo, e la Corte abbia il potere di proteggerli attraverso misure cautelari.

¹³⁹ Cfr. ACCONCIAMESSA, L., *La CIG ordina alla Russia*, cit., par. 2.

CONCLUSIONI

La finalità della tesi è stata quella di riportare i principali ragionamenti che la Corte internazionale di giustizia ha formulato nell'adottare l'ordinanza del 16 marzo e di porre in luce quali sono stati i criteri che essa ha valutato nell'indicare le misure provvisorie. Si è voluto quindi innanzitutto prendere in esame il testo dell'ordinanza stessa per comprendere come la Corte eserciti il suo potere cautelare e, in particolare, come questo sia stato applicato nel caso in questione.

Oggetto di particolare interesse sono state le dichiarazioni di alcuni giudici pubblicate sul sito della Corte, in quanto hanno fornito una lettura più completa dell'ordinanza e del dibattito che si è creato intorno ad essa. La sussistenza *prima facie* della giurisdizione della Corte riguardo il caso e la plausibilità dei diritti invocati dall'Ucraina risultano essere tra i punti più dibattuti, che nella fase cautelare sono stati confermati, ma che potrebbero essere rimessi in dubbio con l'avanzare del procedimento.

Ulteriore tema a cui si è voluto fare riferimento è quello dell'efficacia delle misure provvisorie adottate dalla Corte, riguardo al quale fino ad oggi non vi è una risposta certa e definitiva. Se il carattere vincolante delle misure provvisorie e il potere della Corte di monitorare l'adempimento alle ordinanze cautelari sembrano due aspetti ormai confermati, le conseguenze che possono scaturire da un inadempimento a queste sono una questione ancora oggetto di dibattito. Come accennato, sia l'altro Stato parte della controversia che la Corte potrebbero adottare delle misure al riguardo, ma la prassi fornisce pochi esempi in merito. Nel caso in esame, non sembra siano state adottate misure in risposta all'inadempimento russo all'ordinanza, lasciando quest'ultima senza alcun effetto.

La Corte ha in molte occasioni esercitato il suo potere cautelare, e con il tempo e di fronte a situazioni diverse si sono evoluti anche i criteri e le considerazioni che essa ha formulato. In questo caso, le circostanze in cui la Corte ha dovuto rispondere alla richiesta cautelare dell'Ucraina sono sicuramente eccezionali. Infatti, l'attacco armato russo ha scatenato

preoccupazioni ed inquietudini a livello internazionale, e questo si può vedere anche dal numero di interventi scritti presentati da ben 33 Paesi ai sensi dell'art. 63 dello Statuto della Corte, il quale consente agli Stati parte di una convenzione, diversi dagli Stati parte della controversia, di intervenire nell'ambito di un processo al fine di fornire un contributo all'interpretazione della convenzione oggetto del caso. Gli interventi, di cui 32 sono stati considerati ammissibili dalla Corte, pendono a favore dell'Ucraina, dimostrando il sostegno che una parte importante della comunità internazionale le offre nell'ambito del caso dinanzi il tribunale dell'Aja.¹⁴⁰

L'emergenza umanitaria che il conflitto in Ucraina ha scatenato, nonché l'interesse che gran parte della comunità internazionale ha rivolto al caso, hanno esercitato sulla Corte un'innegabile pressione, che secondo alcuni ha in parte offuscato il suo criterio di giudizio.¹⁴¹

Quella qui analizzata risulta essere un'ordinanza fortemente dibattuta, appoggiata da alcuni e contestata da altri, un dibattito che si è voluto in parte riportare nel presente lavoro e che risulta di grande utilità per approfondire il potere cautelare della Corte in particolare in situazioni di conflitti armati come il presente. Come infatti sostenuto da alcune opinioni, la Corte avrebbe adottato criteri più flessibili nell'adottare l'ordinanza, forse per via dell'emergenza che l'invasione dell'Ucraina ha scatenato e per la necessità di garantire una protezione alle vittime del conflitto.¹⁴²

Il potere della Corte di adottare misure cautelari in situazioni di conflitto come questa risulta essere di grande rilevanza al fine di proteggere vite umane, diritti e interessi inviolabili. Il raggiungimento di questo fine può giustificare un'applicazione più flessibile dei requisiti necessari all'adozione di misure provvisorie.

In conclusione, risulta significativo che la Corte abbia rivendicato e riaffermato la sua competenza a salvaguardare i principi e i valori fondamentali della Carta delle Nazioni Unite, una competenza che esula da

¹⁴⁰ Cfr. *Ukraine v. Russian Federation* cit., Order of 5 June of 2023, Admissibility of the Declarations of Intervention.

¹⁴¹ Cfr. ACCONCIAMESSA, L., *La CIG ordina alla Russia*, cit., par. 2.

¹⁴² Ibidem.

quella della stretta risoluzione pacifica delle controversie interstatali e che risulta necessaria di fronte a una paralisi del Consiglio di Sicurezza.¹⁴³ La Corte, nell'ordinanza, rivolge un appello a tutti gli Stati, richiamandoli all'osservanza degli obblighi derivanti dalla Carta, nonché dal diritto internazionale generale e dal diritto internazionale umanitario. Un appello che anche se non riguarda strettamente le misure provvisorie oggetto dell'ordinanza, è stato ritenuto necessario dalla Corte di fronte a un'innegabile ed evidente violazione del diritto internazionale come quella commessa dalla Russia dal 24 febbraio dell'anno scorso fino ad oggi.¹⁴⁴

¹⁴³ Ibidem.

¹⁴⁴ Ibidem.

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

(IN ORDINE CRONOLOGICO)

A) Corte Permanente di Giustizia Internazionale

Sentenza del 30 agosto 1924, *The Mavrommatis Palestine Concessions (Objection to the jurisdiction of the Court)*, in *PCJI, Series A*, n. 2, p.4.

B) Corte Internazionale di Giustizia

21 dicembre 1962, *South West Africa, Judgement, Ethiopia v. South Africa*, in *ICJ Reports*, 1962, p. 319.

17 agosto 1972, *Fisheries Jurisdiction, Order, United Kingdom v. Iceland*, in *ICJ Reports*, 1972, p. 12.

22 giugno 1973, *Nuclear Tests Case, Order, Australia v. France*, in *ICJ Reports*, 1973, p. 99.

24 maggio 1980, *Case concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgement, United States of America v. Iran*, in *ICJ Reports*, 1980, p. 3.

27 giugno 1986, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Judgement, Nicaragua v. United States of America*, in *ICJ Reports*, 1986, p. 14.

13 settembre 1993, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Order, Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro*, in *ICJ Reports*, 1993, p. 325.

27 giugno 2001, *LaGrand Case, Judgement, Germany v. United States of America*, in *ICJ Reports*, 2001, p. 466.

1 aprile 2011, *Application of the International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, Judgement, Georgia v. Russian Federation*, in *ICJ Reports*, 2011, p. 70.

7 dicembre 2016, *Immunities and Criminal Proceedings, Order, Equatorial Guinea v. France*, in *ICJ Reports*, 2016, p. 1148.

19 aprile 2017, *Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Order, Ukraine v. Russian Federation*, in *ICJ Reports*, 2017, p. 104.

23 gennaio 2020, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Order, The Gambia v. Myanmar*, in *ICJ Reports*, 2020, p. 3.

3 febbraio 2021, *Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights, Judgement, Islamic Republic of Iran v. United States of America*, in *ICJ Reports*, 2021, p. 9.

16 marzo 2022, *Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Order, Ukraine v. Russian Federation*, in *ICJ Reports*, 2022, p. 211.

C) *Dichiarazioni e opinioni separate o dissidenti dei giudici della Corte Internazionale di Giustizia*

16 marzo 2022, *Declaration of Vice-President Gevorgian, Order, Ukraine v. Russian Federation*, in *ICJ Reports*, 2022, p. 232.

16 marzo 2022, *Declaration of Judge Bennouna, Order, Ukraine v. Russian Federation*, in *ICJ Reports*, 2022, p. 236.

16 marzo 2022, *Declaration of Judge Xue, Order, Ukraine v. Russian Federation*, in *ICJ Reports*, 2022, p. 239.

16 marzo 2022, *Separate opinion of Judge Robinson, Order, Ukraine v. Russian Federation*, in *ICJ Reports*, 2022, p. 242.

16 marzo 2022, *Declaration of Judge Nolte, Order, Ukraine v. Russian Federation*, in *ICJ Reports*, 2022, p. 254.

16 marzo 2022, *Declaration of Judge ad hoc Daudet, Order, Ukraine v. Russian Federation*, in *ICJ Reports*, 2022, p. 256.

BIBLIOGRAFIA

- ACCONCIAMESSA, L., *Le misure cautelari nei giudizi interstatali sui diritti umani: la prassi recente della Corte internazionale di giustizia e della Corte europea dei diritti umani*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, fasc. 2, 2021, pp. 413-433.
- ACCONCIAMESSA, L., *L'Ucraina chiede alla CIG misure provvisorie contro la Russia, sulla base della Convenzione contro il genocidio: interpretazione "talmente creativa che potrebbe funzionare" o eccessiva forzatura?*, in *SIDIBlog*, 2022.
- ACCONCIAMESSA, L., *La CIG ordina alla Russia di sospendere l'operazione militare contro l'Ucraina: tra riconoscimento del proprio ruolo nella tutela dei valori della Carta e rischi di delegittimazione*, in *SIDIBlog*, 2022.
- BAHIRU, B. A., *Challenges of Dispute Settlement through International Court of Justice (ICJ): the Case of Ukraine v. Russian Federation, the Decision on Provisional Measures on Alleged Violation of Genocide Convention*, in *European Scientific Journal (Kocani)*, Vol. 8, 2022, pp. 266-286.
- BAZZAR, V., NAZHANDIMANESH, H., *Implementation of ICJ Provisional Measures: An Innovative Approach to Article 78 of the Rules of the Court*, in *Iranian Review for UN Studies*, Vol.3 (1), 2020, pp. 1-19.
- GIOVINAZZO, M., *Plausibilità nella concessione di misure cautelari per crimini internazionali: uno standard incerto*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, ISSN 2284-3531, 2022, pp. 1268-1282.
- KULICK, A., *Provisional Measures after Ukraine v. Russia (2022)*, in *Journal of international dispute settlement*, vol.13 (2), pp. 323-340.
- LANDO, M., (2018), *Plausibility in the Provisional Measures Jurisprudence of the International Court of Justice*, in *Leiden Journal of International Law*, vol. 31(3), 2022, pp. 641-668.

- LOPEZ, J., WORTHINGTON, B., *What's the Status of Ukraine's Case Against Russia at the ICJ*, in *Lawfare*, 2022.
- MCINTYRE, J., WIGARD, K., POMSON, O., *A Hot Potato: The ICJ's Order on the Admissibility of 32 Declarations of Intervention in Ukraine v. Russia*, in *EJIL: Talk!*, 2023.
- MILANOVIC, M., *ICJ Indicates Provisional Measures Against Russia, in a Near Total Win for Ukraine; Russia Expelled from the Council of Europe*, in *EJIL: Talk!*, 2022.
- PALCHETTI, P., *The Power of the International Court of Justice to Indicate Provisional Measures to Prevent the Aggravation of a Dispute*, in *Leiden Journal of International Law*, vol. 21, 2008, pp. 623-642.
- PALCHETTI, P., *Responsibility for breach of provisional measures of the ICJ: between protection of the rights of the parties and respect of the judicial function*, in *Rivista di diritto internazionale*, fasc. C.1, 2017, pp. 5-22.
- PALCHETTI, P., (2018), *Dispute*, in *Max Planck Encyclopedia of International Law*, 2018.
- PALOMBINO, F. M., VIRZO R., & ZARRA, G., (Eds.) (2021). *Provisional measures issued by international courts and tribunals*. 1° ed. L'Aia: T.M.C. Asser Press, 2021.
- PATARROYO, P., *Monitoring provisional measures at the International Court of Justice: the recent amendment to the Internal Judicial Practice*, in *EJIL: Talk!*, 2021.
- POMSON, O., *The ICJ's Provisional Measures Order: Unprecedented*, in *Lieber Institute West Point*, 2022.
- RANJAN, P. & ANIL, A., *Russia-Ukraine war, ICJ, and the Genocide Convention*, in *Indonesian journal of international & comparative law*, vol. 9(1), 2022, pp. 101-114.
- RONZITTI, N., *Diritto Internazionale*. 6° ed. Torino: G. Giappichelli Editore, 2019.

- SANGER, A., *False claims of genocide have real effects: ICJ indicates provisional measures in Ukraine's proceedings against Russia*, in *The Cambridge Law Journal*, vol. 81(2), 2022, pp. 217-221.
- SHEPPARD. A., *Part III Procedural Issues, Ch.23 The Jurisdictional Threshold of a Prima-Facie Case*, in *Oxford Scholarly Authorities on International Law*, 2008.
- THIENEL, T., ZIMMERMANN, A., *Yugoslavia, Cases and Proceedings before the ICJ*, in *Max Planck Encyclopedia of International Law*, 2019.
- ZIMMERMANN, A., TAMS, C.J., OELLERS-FRAHM, K., TOMUSCHAT, C., *The Statute of the International Court of Justice (3rd Edition): A Commentary*, in *Oxford University Press*, 2019.
- ZYBERI, G., *Provisional Measures of the International Court of Justice in Armed Conflict Situations*, in *Leiden journal of International Law*, vol. 23(3), 2010, pp. 571-584.
- WOLFRUM. R., *Interim (Provisional) Measures of Protection*, in *Max Planck Encyclopedia of International Law*, 2006.
- WULANDARI, R., *Jurisdiction Issues of the International Court and the Effectiveness of ICJ's Decision in the Russia-Ukraine Dispute Resolution*, in *Nurani (Palembang)*, vol. 22(2), 2022, pp. 343-350.

SITOGRAFIA

- Il blog della società italiana di Diritto Internazionale e di diritto dell'Unione europea (SIDIBlog):* <http://www.sidiblog.org/>
- International Court of Justice:* <https://www.icj-cij.org/index.php/home>
- Lawfare:* <https://www.lawfaremedia.org/>
- Permanent Mission of the Russian Federation to the United Nations:* <https://russiaun.ru/en>
- United Nations:* <https://www.un.org/en/>
- United Nations Library:* <https://digitallibrary.un.org/>

DOCUMENTI (IN ORDINE CRONOLOGICO)

Statute of the International Court of Justice, adottato il 26 giugno 1945 (San Francisco, Stati Uniti d'America).

Disponibile su:

<https://www.icj-cij.org/statute>

United Nations Charter, adottato il 26 giugno 1945 (San Francisco, Stati Uniti d'America).

Disponibile su:

<https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>

United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adottato il 9 dicembre 1948 (Parigi, Francia)

Disponibile su:

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, adottato il 21 dicembre 1965.

Disponibile su:

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial>

Vienna Convention on the Law of Treaties, adottato il 23 maggio 1969 (Vienna, Austria).

Disponibile su:

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf

Resolution Concerning the Internal Judicial Practice of the Court, adottato il 12 aprile 1976.

Disponibile su:

<https://www.icj-cij.org/other-texts/resolution-concerning-judicial-practice>

Rules of the Court, adottato il 14 aprile 1978.

Disponibile su:

<https://www.icj-cij.org/rules>

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adottato il 9 dicembre 1999 (New York, Stati Uniti d'America).

Disponibile su:

<https://www.refworld.org/docid/3dda0b867.html>

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, adottato il 12 dicembre 2001.

Disponibile su:

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf

UNGA, Resolution “*Aggression Against Ukraine*”, adottata il 2 marzo 2022, Doc. A/RES/ES-11/1.

Disponibile su:

<https://digitallibrary.un.org/record/3965290>

Statement by Permanent Representative Vassily Nebenzia at UNSC open debate “*Strengthening accountability and justice for serious violations of international law*”, 2 June 2022.

Disponibile su:

<https://russiaun.ru/en/news/020622n>